

LEGGE 11 febbraio 1983, n. 15 (pubblicata il 22 febbraio 1983)

Riforma del sistema pensionistico.

Noi Capitani Reggenti  
la Serenissima Repubblica di San Marino

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta dell'11 febbraio 1983.

## TITOLO I ORGANIZZAZIONE DEL FONDO PENSIONI

### Art. 1

Istituzione del Fondo Pensioni e soggetti tutelati

E' istituito il "Fondo Pensioni" per l'esercizio di una assicurazione obbligatoria nei confronti delle categorie di lavoratori e di un'assicurazione facoltativa alla quale possono iscriversi anche coloro che, pur non rientrando in tali categorie, siano tuttavia in possesso della residenza.

Sono considerati soggetti all'assicurazione generale obbligatoria i lavoratori dipendenti di ambo i sessi e di qualsiasi nazionalità maggiori di anni 14, di cui all'art. 19 della Legge 22 dicembre 1955 n. 42 ed inoltre:

a) i coltivatori diretti, affittuari coltivatori e coloni, nonché i familiari coadiuvanti iscritti nello stesso stato di famiglia del titolare e inoltre ogni altro soggetto che, singolarmente o associato, esercitino professionalmente ed esclusivamente una attività organizzata per la coltivazione del fondo agricolo, la silvicoltura, l'allevamento del bestiame e connesse, reputando connesse a quelle dirette alla trasformazione e alienazione dei prodotti dell'azienda e godono di un reddito annuo di almeno L. 4.000.000 se soli, oltre a lire 2.000.000 per ogni familiare coadiuvante;

- b) i titolari e contitolari di licenza, persone fisiche, nonchè i familiari coadiuvanti iscritti nello stesso stato di famiglia del titolare i quali esercitino professionalmente ed esclusivamente una attività artigianale e godono di un reddito annuo di almeno L. 8.400.000 per ciascun titolare o contitolare oltre a L. 4.200.000 per ogni familiare coadiuvante;
- c) i titolari e contitolari di licenza, persone fisiche esercenti professionalmente ed esclusivamente una attività intermedia nella circolazione dei beni, ovvero altre attività ausiliarie di quelle qui indicate, purché godano di un reddito annuo di almeno L. 8.400.000 per ciascun titolare o contitolare;
- d) le persone fisiche titolari o contitolari di licenza industriale a carattere imprenditoriale il cui reddito non deve essere inferiore a L.8.400.000 per ciascun titolare o contitolare;
- e) i liberi professionisti purché risultino fruire di un reddito annuo di almeno L.8.400.000 e dimostrino di aver esercitato professionalmente nell'anno di competenza.

L'accertamento della professionalità è affidato all'Istituto per la Sicurezza Sociale.

Coloro che non raggiungono il minimo di reddito della presente legge, devono versare i contributi sulla base del reddito minimo qui previsto.

I minimi di reddito previsti ai punti a), b), c), d), e), sono rivalutati annualmente con Decreto Reggenziale su proposta della Commissione Generale dell'Istituto per la Sicurezza Sociale al fine di raggiungere entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, l'equilibrio delle gestioni.

Sono esclusi dall'obbligo assicurativo di cui alla presente legge i dipendenti di ruolo dello Stato soggetti alla Legge 8 marzo 1927 n. 7.

La pensione sociale è erogata ai soggetti di cui all'art. 23 della presente legge.

## Art. 2

### Ordinamento tecnico e bilanci del Fondo

Il Fondo è ordinato:

- a) per l'esercizio dell'assicurazione obbligatoria, con il sistema tecnico finanziario della ripartizione integrato dalla costituzione di un fondo di riserva di cui al successivo art. 92;
- b) per l'esercizio dell'assicurazione facoltativa, con il sistema tecnico finanziario della capitalizzazione.

L'Istituto provvede annualmente alla compilazione di rendiconti separati per le due assicurazioni e, in quelli riguardanti l'assicurazione obbligatoria, tiene contabilmente distinti i dati afferenti alle pensioni ordinarie dai dati afferenti alle pensioni privilegiate, secondo le norme contenute negli artt. 92 e 93.

I rendiconti sono sottoposti al controllo della Commissione Generale ai sensi dell'art. 6, numero 2 della Legge 30 giugno 1964 n. 37.

## Art. 3

## Soggetti

Soggetti dell'assicurazione obbligatoria sono i lavoratori subordinati ed autonomi di cui al precedente art. 1, lo Stato e ogni altro datore di lavoro pubblico o privato.

### Art. 4

#### Obbligo assicurativo

L'obbligo assicurativo decorre dalla data di inizio di un'attività svolta in età di lavoro, compresa nell'obbligo stesso. Esso perdura fino alla cessazione completa di tale attività.

L'età di lavoro, ai fini della presente legge, è fissata in non meno di 14 anni.

Responsabili integralmente dell'osservanza dell'obbligo assicurativo, per i lavoratori subordinati, sono i rispettivi datori di lavoro, mentre per i lavoratori autonomi, si procede d'ufficio all'accertamento delle persone soggette all'obbligo stesso, sulla base delle iscrizioni esistenti nell'Ufficio Tributario, di quelle anagrafiche e delle dichiarazioni rese dagli interessati.

Permane l'obbligo assicurativo nei casi di temporanea assenza dal lavoro quando i lavoratori continuano a percepire in tutto o in parte la retribuzione.

Permane l'obbligo assicurativo per i lavoratori autonomi durante tutto il periodo in cui risultano legittimamente iscritti come tali nei registri dell'Ufficio Tributario.

### Art. 5

#### Contributi e concorso dello Stato

Si provvede agli oneri della assicurazione obbligatoria mediante contribuzioni dei datori di lavoro, dei lavoratori e dello Stato, che vi partecipa come tale e come datore di lavoro di quanti svolgono una attività retribuita alle sue dipendenze.

Il contributo per i lavoratori subordinati è stabilito nella misura del 10% della loro retribuzione e grava nella misura dell'8,40% sul datore di lavoro e dell'1,60% sul lavoratore; di tale contributo l'aliquota dell'87% è destinata alla copertura delle spese per le pensioni ordinarie e la residua aliquota del 13% è destinata alla copertura delle spese per le pensioni privilegiate.

Il contributo, per i lavoratori autonomi compresi nella tutela assicurativa, è stabilito in un'addizionale all'imposta di sicurezza sociale fissata dall'art. 15 della Legge 22 dicembre 1955 n. 42, pari al 10% dei loro redditi; il relativo gettito è ripartito secondo le aliquote indicate nel secondo comma ai fini ivi stabiliti.

Il contributo per i coloni grava nella misura del 1,60% su di loro e nella misura dell'8,40% sui rispettivi concedenti.

Il contributo per gli apprendisti, di cui alla Legge 17 febbraio 1961 n. 7 e successive modifiche, è a totale carico dello Stato.

Inoltre lo Stato concorre al risanamento dell'eventuale disavanzo annuale delle singole gestioni di cui al fondo pensioni previsto dall'art. 1. Comunque l'intervento dello Stato riferito alle singole gestioni, non può superare il 25% delle entrate contributive annuali delle gestioni stesse, fermo restando un contributo di almeno il 10%. Si fa eccezione per la gestione del fondo agricoltori per la quale il risanamento è previsto al successivo art. 86.

L'aliquota del contributo di cui al presente articolo sarà riconsiderata annualmente dalla Commissione Generale dell'Istituto per la Sicurezza Sociale che proporrà al Consiglio Grande e Generale le eventuali modifiche al fine di mantenere l'equilibrio del fondo pensioni.

## Art. 6

### Retribuzione e contribuzione dei lavoratori subordinati

La retribuzione soggetta a contributo, per i lavoratori subordinati, è quella considerata dall'articolo 34 della Legge 22 dicembre 1955 n. 42. Se la retribuzione, ragguagliata a giornata, risulta inferiore al 50% della retribuzione giornaliera media di cui all'art. 54, la retribuzione stessa si considera tuttavia pari a tale cifra giornaliera ai fini dell'applicazione dell'aliquota contributiva.

Detto importo potrà essere variato con Decreto Reggenziale su proposta della Commissione Generale.

La riscossione del contributo assicurativo viene effettuata dall'Istituto unitamente all'imposta di sicurezza sociale prevista dall'art. 15, lettera a), gruppo I, della Legge 22 dicembre 1955 n. 42, nel modo stabilito dal terzo comma dell'art. 33 della legge stessa, in base ad un'unica denuncia mensile costituita da un elenco nominativo dei dipendenti da redigersi su di apposito modulo.

Nelle denunce, da presentare entro il 15 del mese successivo, a quello cui essa si riferisce, debbono essere fra l'altro indicati per ciascun nominativo:

- a) il numero dei contributi giornalieri dovuti nel mese considerato che è pari a quello delle giornate di effettiva prestazione di lavoro o di ferie pagate nel corso del mese stesso, permessi sindacali e politici, festività retribuite;
- b) l'importo, osservato l'obbligo del minimale, della retribuzione relativa al mese considerato per le giornate di lavoro o di ferie pagate;
- c) l'importo del corrispondente contributo assicurativo;
- d) l'importo della retribuzione effettivamente corrisposta nel mese per le giornate di lavoro o di ferie pagate;
- e) l'importo dei corrispondenti imposta e contributo di sicurezza sociale di cui agli artt. 15 lettera a), gruppo I, e 33 della Legge 22 dicembre 1955 n. 42;
- f) gli estremi del relativo versamento sul conto corrente bancario intestato all'Istituto.

I contributi per i lavoratori a domicilio sono riscossi con un modulo speciale di denuncia mensile, da presentarsi nel termine previsto per la generalità dei lavoratori ed in cui debbono essere tra l'altro indicati per ciascun dipendente:

- 1) il numero delle giornate di occupazione in base alle tabelle istituite dalla Commissione Esecutiva ai sensi dell'art. 8, punto 5, della Legge 30 giugno 1964 n. 37;
- 2) l'importo, osservato l'obbligo del minimale, della retribuzione relativa al mese considerato e quello della retribuzione effettivamente corrisposta nel corso del mese stesso;
- 3) il rispettivo importo del contributo assicurativo, nonché quello dell'imposta di sicurezza sociale di cui agli artt. 15, lettera a), gruppo I, e 33 della Legge 22 dicembre 1955 n. 42.

I contributi per i lavoratori addetti ai servizi familiari fino a diversa decisione adottata dalla Commissione Esecutiva ai sensi dell'art. 8, punto 6), della Legge 30 giugno 1964 n. 37, sono ragguagliati ad una retribuzione media pari al 50% della retribuzione, rapportata a giornata, di cui all'art. 54 che segue, per i domestici soggetti all'obbligo assicurativo, si procede alla riscossione relativa con un modulo speciale di denuncia in cui, per ciascun dipendente, sono fornite le notizie di cui al quarto comma, lettera a), e di quelle di cui ai punti 2) e 3) del quinto comma del presente articolo, commisurando alla retribuzione media anzidetta anche il contributo e l'imposta di sicurezza sociale.

Il datore di lavoro è responsabile del pagamento integrale dei contributi e dell'imposta di sicurezza sociale.

Il datore di lavoro, per le quote a carico del dipendente, deve provvedere alla relativa trattenuta sulla di lui retribuzione alla scadenza di ogni singolo periodo di paga per il quale i contributi e l'imposta sono dovuti o, per i lavoratori a domicilio, all'atto in cui di volta in volta corrisponde loro la remunerazione pattuita.

Gli arretrati a titolo di acconto di retribuzione inerente a periodi di paga scaduti, le mensilità oltre le dodici, i premi e le cointeressenze liquidate una o più volte all'anno sono soggette ai contributi e all'imposta anzidetta per il giorno in cui vengono effettivamente pagati ed in base alle aliquote vigenti in tale giorno.

I moduli di denuncia sono approvati dalla Commissione Esecutiva a norma dell'art. 8, punto 8), della Legge 30 giugno 1964 n. 37.

Le denunce sono firmate dal datore di lavoro o da persona da lui delegata.

Esse debbono essere controfirmate dalla rappresentanza o struttura sindacale aziendale che ha diritto di prendere in visione i prospetti delle retribuzioni quietanzati dei dipendenti e allegati alla denuncia riepilogativa.

## Art. 7

### Contribuzione per i lavoratori autonomi

Si provvede d'ufficio alla determinazione dell'addizionale all'imposta di sicurezza sociale dovuta a titolo di contributi previdenziali per i lavoratori autonomi in base alle risultanze degli accertamenti eseguiti nei confronti dei lavoratori medesimi fatti salvi i minimi di cui all'art. 1.

Attraverso l'Esattoria Statale si provvede alla riscossione dei contributi in tre rate quadrimestrali, mediante speciali ruoli separati per ciascuna categoria di assicurati di cui al

secondo comma dell'articolo 1, lettere a), b), c), d), e), e compilati dall'Ufficio Tributario. Tali ruoli, intestati a ciascun titolare o contitolare e familiare coadiuvante di azienda artigiana od agricola, commerciale o imprenditoriale ed a ciascun libero professionista, sono resi pubblici nelle vigenti forme di legge.

I concedenti sono responsabili del pagamento dei contributi anche per le quote a carico dei coloni, salvo il diritto di rivalsa.

## Art. 8

### Prescrizione dei contributi

I contributi assicurativi si prescrivono con il decorso dei cinque anni a far tempo dal 1° gennaio successivo all'anno nel quale dovevano essere versati.

Se dall'omissione deriva procedimento penale la decorrenza della prescrizione inizia dalla data di definizione irrevocabile del procedimento penale.

Non è ammessa la possibilità di effettuare versamenti a regolarizzazione dei contributi arretrati, dopo che rispetto ad essi sia intervenuta la prescrizione.

Tuttavia il datore di lavoro, l'assicurato o i suoi superstiti hanno facoltà di corrispondere un capitale nell'assicurazione obbligatoria che, rapportato alla data del versamento e all'età avuta o che avrebbe avuta l'assicurato a tale data, dia luogo, in base alle tariffe dell'assicurazione facoltativa contemplate dal successivo art. 48 ad una rendita pari alla pensione ordinaria o alla quota di pensione ordinaria liquidabile a carico dell'assicurazione obbligatoria qualora fossero stati regolarmente corrisposti i contributi omessi e non più recuperabili a causa della prescrizione.

Nell'ipotesi prevista nel comma precedente si procede ugualmente all'accreditamento dei contributi prescritti, con speciale annotazione, sulla posizione assicurativa di cui al successivo art.9.

## Art. 9

### Accreditamento ed efficacia dei contributi obbligatori

Si provvede all'accreditamento dei contributi obbligatori su di apposite schede o su idonei supporti magnetici, una definitiva ed una provvisoria, che costituiscono la posizione assicurativa di ciascun lavoratore e che sono contraddistinte da un numero invariabile per tutta la durata del rapporto assicurativo.

Tale numero coincide con quello assegnato a ciascun lavoratore ai fini dell'assistenza sanitaria.

L'accreditamento sulla scheda provvisoria ha luogo, per i lavoratori subordinati, in base alle denunce dei datori di lavoro per i singoli periodi di paga che risultano seguiti

dall'effettivo e regolare versamento dei contributi e, per i lavoratori autonomi, in base alle comunicazioni di avvenuta esazione che l'Esattoria Statale è tenuta a fare all'Istituto.

In base ai dati riportati nelle schede provvisorie sulla scorta delle notizie di cui all'art. 6 della presente legge ed al comma precedente, nella scheda definitiva sono da registrare alla fine di ogni anno solare, distinti per categorie di appartenenza dell'assicurato ai sensi dell'art. 1:

1) per i lavoratori subordinati, la retribuzione annua soggetta a contributo e il numero complessivo dei contributi giornalieri versati nell'anno considerato;

2) per i lavoratori autonomi:

a) la retribuzione annua è pari al reddito sul quale è stata calcolata l'aliquota contributiva per la gestione del Fondo di cui alla presente legge;

b) il numero di contributi giornalieri costituito dal prodotto che si ottiene moltiplicando per 18 il numero dei mesi e delle frazioni di mese per i quali, nell'anno considerato, è stata riscossa l'addizionale all'imposta di sicurezza sociale.

Qualora il rapporto di lavoro subordinato si svolga costantemente con un orario giornaliero inferiore alle 6 ore, l'accreditamento delle giornate utili sulla scheda definitiva avviene dopo avere considerato pari ad 1/6 di contributo ogni ora di lavoro prestato.

La registrazione sulle schede delle retribuzioni, per i soli lavoratori dipendenti deve essere effettuata anche qualora non si proceda all'accreditamento di contributi per omissione del relativo pagamento da parte di coloro che vi sono tenuti.

I contributi giornalieri eccedenti 216 nell'anno e quelli che si sovrappongono per gli stessi periodi a causa di attività molteplici esplicate da uno stesso assicurato, non sono utili ai fini del diritto alla pensione e sono da registrare annualmente a parte, distinti per categoria di appartenenza del lavoratore ai sensi del precedente art. 1.

Sulle schede definitive, debbono essere annotati i provvedimenti invalidanti in tutto o in parte la contribuzione o concernenti, in applicazione del successivo art. 25, il rimborso o il trasferimento nell'assicurazione facoltativa di quella indebita.

I contributi versati per periodi successivi alla data di decorrenza della pensione diretta per vecchiaia o per invalidità non sono utili ai fini di un incremento della pensione stessa, ma sono computati nella eventuale liquidazione della pensione di reversibilità. Tuttavia, in caso di eventuale liquidazione di una pensione diretta dopo la revoca o l'annullamento di altra precedentemente liquidata, sono da computare tutti i contributi validi, ivi compresi quelli anzidetti.

Dall'inizio dell'assicurazione e con successive scadenze biennali, l'Istituto, a richiesta, provvede a fare copia della scheda definitiva per ciascun interessato allo scopo di renderlo edotto della sua situazione ai fini della regolarità nel versamento dei contributi che lo concernono.

Le schede provvisorie una volta trascritti i dati relativi sulla scheda annuale, sono archiviate a parte, nei fascicoli da intestare ad ogni assicurato. Le schede possono essere sostituite da idonei supporti magnetici.

## Accreditamento dei contributi figurativi

Si considerano d'ufficio come coperti di contribuzione i periodi durante i quali, successivamente all'inizio dell'assicurazione obbligatoria ed anteriormente alla decorrenza di una pensione ordinaria diretta, gli assicurati di cui al precedente art. 1 risultano aver fruito delle indennità previste, in caso di inabilità temporanea o disoccupazione involontaria o Cassa Integrazione Guadagni, dalle norme contenute nel Titolo III della Legge 22 dicembre 1955 n. 42 e dalla Legge 28 ottobre 1975 n. 37.

In relazione ai periodi indicati nel comma precedente, anno per anno solare e con annotazione speciale, si accreditano sulla posizione assicurativa tanti contributi giornalieri quante sono, previa detrazione di due settimi, limitatamente in caso di disoccupazione involontaria, le giornate indennizzate nell'anno considerato. Nella detrazione si trascura la frazione di giornata.

La retribuzione da indicare per i contributi accreditati ai sensi del presente articolo è costituita dall'importo di detta indennità.

I contributi figurativi sono considerati utili, alla pari di quelli obbligatoriamente corrisposti, ai fini del diritto alla pensione e della misura relativa.

I contributi figurativi non si accreditano, qualora, per lo stesso periodo, siano stati versati quelli obbligatori.

Al Fondo Pensioni previsto dall'art. 92 viene trasferito l'ammontare calcolato applicando l'aliquota prevista dall'art. 5 sull'entità delle prestazioni corrisposte nell'anno di competenza e che hanno determinato l'accREDITAMENTO dei contributi figurativi. Il trasferimento avviene dai fondi delle gestioni interessate.

## TITOLO II PRESTAZIONI E REQUISITI PER IL DIRITTO ALLE PRESTAZIONI

### Art. 11

#### Prestazioni

L'Istituto per la Sicurezza Sociale eroga:

1) ai lavoratori soggetti all'assicurazione generale obbligatoria le seguenti prestazioni:

- a) - Pensione ordinaria di vecchiaia;
- b) - Pensione di invalidità;
- c) - Pensione privilegiata;

2) ai loro superstiti:

- a) - Pensione indiretta o di reversibilità;
- b) - Pensione indiretta privilegiata;

3) Pensioni sociali;

4) Pensioni facoltative.



## Art. 12

### Pensione ordinaria di vecchiaia

A) Ai soggetti assicurati a norma del precedente Art. 1 - secondo comma - ad esclusione degli assicurati di cui alle lettere a) e d) dello stesso articolo, spetta la pensione di vecchiaia quando concorrono i seguenti requisiti:

a) età non inferiore ad anni 60; b) contributi accreditati per almeno 15 anni pari a n. 3.240 contributi giornalieri; c) stato di non occupazione.

Il raggiungimento, da parte dell'assicurato, prima del compimento del 65° anno di età, dei requisiti previsti per la maturazione del diritto al trattamento di pensioni, non costituisce giusta causa di licenziamento.

B) Ai soggetti assicurati a norma del precedente art. 1, lettera a) e d), la pensione di vecchiaia spetta quando concorrono i seguenti requisiti: a) età non inferiore a 65 anni; b) almeno 15 anni di contribuzione accreditati corrispondenti n. 3.240 contributi giornalieri; c) stato di non occupazione.

## Art. 13

### Pensione ordinaria di invalidità

Ai soggetti assicurati a norma del precedente art. 1 spetta, a qualunque età, purchè non superiore a 65 anni, una pensione di invalidità quando concorrono le seguenti condizioni:

a) almeno 7 anni di contribuzione accreditata pari a n. 1.512 contributi giornalieri di cui almeno 432 maturati nell'ultimo triennio;

b) stato di invalidità;

c) stato di non occupazione;

d) essere assicurato all'atto della richiesta della prestazione. Si ritiene raggiunto lo stato di invalidità quando la capacità di guadagno dell'assicurato in occupazioni confacenti alle sue attitudini sia ridotta in modo permanente di almeno il 65% a causa di difetto fisico o mentale.

In caso di occupazione di un soggetto già da considerarsi invalido o che subirà prevedibile aggravamento, lo stesso è tenuto a farne denuncia all'Istituto per la Sicurezza Sociale che disporrà una visita medico preventiva. La diagnosi di sicura o probabile invalidità e la omessa denuncia condizioneranno la validità del rapporto assicurativo che non produrrà effetti se non dopo sette anni di contribuzione e n. 1.512 contributi giornalieri acquisiti nel territorio della Repubblica.

## Art. 14

### Pensione ordinaria indiretta o di reversibilità

I superstiti di cui al successivo art. 15 hanno diritto:

- a) ad una pensione ordinaria di reversibilità, in caso di morte di un titolare di pensione diretta per vecchiaia liquidata a norma del precedente art. 12, o di una pensione diretta per invalidità a norma del precedente art. 13;
- b) ad una pensione ordinaria indiretta, in caso di un assicurato per il quale al momento della morte stessa, risultano accreditati almeno sette anni di contribuzione corrispondenti a 1.512 contributi giornalieri, di cui almeno 216 compiuti nell'ultimo quinquennio o almeno 3.240 contributi giornalieri pari a 15 anni di versamento.

## Art. 15

### Superstiti con diritto a pensione

Sono considerati superstiti ai fini del precedente art. 14:

- 1) il coniuge del lavoratore deceduto purchè concorrano le seguenti condizioni:
  - a) non sussista separazione addebitata con sentenza esecutiva al coniuge superstite;
  - b) stato di non occupazione;
  - c) stato coniugale in essere da almeno due anni prima del decesso del dante causa e della maturazione del diritto a pensione, tra persone con una differenza di età non superiore a venti anni e prima del compimento del 70° anno da parte del pensionato, salvo nascita di prole anche postuma o di morte da infortunio sul lavoro e malattia professionale;
  - d) stato di vedovanza.

Resta salvo, se riconosciuto con provvedimento definitivo del Magistrato, il diritto del coniuge o dei coniugi rispetto ai quali sia stata pronunciata sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio col lavoratore poi risposatosi ad una quota di pensione eventualmente spettante all'ultimo coniuge del lavoratore medesimo.

2) I figli legittimi, naturali o riconosciuti e le persone equiparate ai figli ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di assegni familiari, sempre che risultino soddisfare le condizioni seguenti:

- a) età inferiore a 18 anni, ovvero, in caso di età superiore a 18 anni, inabilità assoluta a qualunque proficuo lavoro;
- b) stato di non occupazione alla data predetta e successivamente;
- c) stato di celibe o di nubile;
- d) stato di vivenza a carico del nucleo familiare alla data della morte del pensionato o assicurato.

## Art. 16

### Stato di non occupazione e requisito di effettiva contribuzione

Si considera soddisfatto il requisito di non occupazione quando una persona non esplica attività quale lavoratore subordinato o quale lavoratore autonomo con esclusione del punto a) dell'art. 1, entro e fuori del territorio della Repubblica.

Ove tale attività non consti d'ufficio, i richiedenti le prestazioni o titolari di esse sono tenuti a farne apposita denuncia all'Istituto.

In deroga a quanto è stabilito dall'art. 38, comma quarto, della Legge 17 febbraio 1961 n. 7, il diritto alle pensioni ordinarie resta subordinato alla effettiva riscossione dei contributi assicurativi.

Il lavoratore subordinato può sostituirsi in caso di inadempienza al datore di lavoro, cui in tale ipotesi incombe l'obbligo di rifondere l'intero importo dei contributi omessi o pagati dal dipendente, le relative eventuali penalità, le spese ed i danni subiti, indipendentemente dalle responsabilità anche in ordine penale che il fatto può comportare per il datore di lavoro medesimo.

## Art. 17

### Requisiti di ordine generale per le pensioni privilegiate

Il diritto alla pensione privilegiata è subordinato esclusivamente al verificarsi delle condizioni che sono stabilite nella presente legge.

La pensione privilegiata spetta anche qualora il responsabile dell'obbligo assicurativo o il lavoratore autonomo non abbia provveduto in tutto o in parte agli adempimenti di sua pertinenza. La predetta pensione, concorrendo le condizioni di legge, è dovuta indipendentemente da qualsiasi requisito anche potenziale di contribuzione, per il fatto oggettivo di un infortunio verificatosi:

- a) agli assicurati di cui al precedente art. 1 durante lo svolgimento della attività lavorativa;
- b) anche successivamente alla sospensione o cessazione di tale attività in quanto concerne la malattia professionale, sempre che questa insorga entro i limiti di tempo all'uopo fissati dall'allegata Tabella A.

La pensione privilegiata è dovuta anche se l'evento si verifica fuori del territorio della Repubblica, nella esplicazione di un'attività lavorativa dipendente od autonoma di carattere temporaneo purchè non sussista titolo a prestazione analoga in base alla legislazione vigente nello Stato dove l'evento predetto è accaduto e purchè l'Istituto per la Sicurezza Sociale sia stato reso preventivamente edotto dell'attività temporanea suddetta da svolgere all'estero.

## Art. 18

**Pensione privilegiata** La pensione per infortunio sul lavoro compete quando:

- a) l'infortunio sia avvenuto per causa violenta in occasione di lavoro o durante il percorso effettuato per la via più breve o più agevole, in tempo normale, per recarsi dalla propria dimora al luogo di lavoro o tornare da questo alla dimora stessa;
- b) che sia derivata da esso la morte dell'infortunato o una inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale.

Agli effetti della presente legge, deve ritenersi inabilità permanente assoluta la conseguenza di un infortunio che tolga completamente e per tutta la vita l'attitudine al lavoro.

Nel caso di inabilità permanente parziale la pensione privilegiata è dovuta solo quando l'attitudine al lavoro risulti diminuita in misura non inferiore al quindici per cento.

## Art. 19

### Pensione per malattia professionale

La pensione per malattia professionale compete quando:

- a) risulti contratta una delle malattie tassativamente indicate nella tabella annessa sotto la lettera A alla presente legge;
- b) lo stato morboso sia stato accertato dall'Istituto ed abbia avuto inizio entro il termine fissato nella tabella per ciascuna malattia e per ciascuna lavorazione di cui la malattia è conseguenza;
- c) sia derivata dalla malattia la morte del lavoratore o una inabilità permanente assoluta o parziale di grado non inferiore al quindici per cento.

La Tabella annessa sotto la lettera A alla presente legge può essere aggiornata con Decreto Reggenziale su proposta della Commissione Generale dell'Istituto per la Sicurezza Sociale.

## Art. 20

### Pensione privilegiata ai superstiti

I superstiti dell'assicurato a norma della presente legge hanno diritto ad una pensione indiretta privilegiata, in caso di morte determinata da infortunio o malattia professionale dell'assicurato stesso.

Quando la morte in conseguenza di infortunio o malattia professionale sopraggiunge dopo la liquidazione della pensione diretta, la domanda per ottenere la concessione della pensione indiretta deve essere proposta dai superstiti, a pena di decadenza, entro dodici mesi dalla data di morte.

I superstiti aventi titolo alla prestazione sono quelli indicati nel precedente art. 15. Ai fini del diritto alla pensione privilegiata non si richiede per il coniuge superstite e per i figli la condizione dello stato di non occupazione.

## Art. 21

### Accertamento e graduazione dell'inabilità

Nei casi di inabilità permanente previsti nella Tabella allegata sotto la lettera B, l'attitudine al lavoro, agli effetti della liquidazione della rendita, si intende ridotta nella misura percentuale indicata per ciascun caso.

L'abolizione assoluta della funzionalità di arti o di organi o di parti di essi è equiparata alla loro totale perdita anatomica.

Quando, invece, gli arti o gli organi o parti di essi abbiano perduto soltanto parzialmente la loro funzione, il grado di riduzione della attitudine al lavoro si determina sulla base della percentuale di inabilità stabilita per la loro perdita totale ed in proporzione del valore lavorativo della funzione perduta.

In caso di perdita di piu' arti, od organi, o di piu' parti di essi, qualora non si tratti di molteplicità espressamente contemplata nella tabella, il grado di riduzione dell'attitudine al lavoro deve essere determinato di volta in volta tenendo conto di quanto, in conseguenza dell'infortunio, e per effetto della coesistenza delle singole lesioni, è diminuita l'attitudine al lavoro.

Gli stessi criteri si applicano per quando l'accertamento o la graduazione dell'inabilità derivino da piu' infortuni sul lavoro e piu' eventi conseguenza di malattia professionale.

## Art. 22

### Prescrizione del diritto alla pensione privilegiata

Qualora l'Istituto non sia venuto a conoscenza della possibilità di postumi invalidanti a seguito dell'infortunio o della malattia professionale, decade dal diritto alla pensione privilegiata l'assicurato il quale non abbia provveduto a richiederla entro il termine perentorio di un anno dalla data di cessazione dell'indennità economica per inabilità temporanea conseguente all'infortunio, ovvero, in caso di malattia professionale, entro il termine perentorio indicato per ciascuna malattia nella Tabella allegata alla presente legge sotto la lettera A.

Se l'infortunio o la malattia professionale hanno determinato direttamente o indirettamente la morte dell'assicurato, decadono dal diritto alla pensione privilegiata i superstiti che non abbiano provveduto alla presentazione della domanda entro il termine perentorio di sei mesi dalla data della morte stessa.

## Art. 23

### Pensioni sociali

Ai soggetti di ambo i sessi, residenti sia anagraficamente che effettivamente da almeno cinque anni nel territorio della Repubblica, è riconosciuta una pensione sociale quando concorrano le seguenti condizioni:

- a) non godano di alcun reddito di lavoro autonomo o subordinato;
- b) siano privi di altri redditi di qualsiasi natura o provenienza di importo pari o superiore all'ammontare della pensione stessa, escluse le pensioni facoltative;
- c) non siano titolari o contitolari di licenza o che esercitino o siano iscritti nelle liste di contribuenti come liberi professionisti;
- d) abbiano compiuto l'età di 65 anni ovvero, a qualunque età, se considerati inabili al lavoro.

Si considerano inabili coloro per i quali sia accertata dall'Istituto per la Sicurezza Sociale una diminuzione della capacità di lavoro almeno del 65%.

Qualora l'importo dei redditi di cui al punto b) risultano inferiori all'ammontare della pensione sociale si dà luogo al conguaglio fino al raggiungimento dell'importo della pensione stessa.

Inoltre, indipendentemente da quanto stabilito al punto b) si eroga un assegno integrativo alle seguenti condizioni:

- 1) ai soggetti che, considerati inabili al lavoro, si trovano nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o che, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un'assistenza continua;
- 2) ai soggetti in possesso dei requisiti di cui al punto d) precedente e che versano in stato di particolare bisogno finanziario qualora il coniuge, i genitori o i figli conviventi non svolgano attività soggetta ad obbligo assicurativo e non siano titolari di pensione ordinaria erogata da qualsiasi Ente previdenziale o di redditi di qualunque natura di importo pari o superiore al trattamento minimo vigente presso l'Istituto per la Sicurezza Sociale.

Qualora l'importo della pensione o dei redditi di cui sopra risulta inferiore al minimo di legge l'assegno integrativo viene erogato a conguaglio. In questo caso l'assegno integrativo viene liquidato per un importo tale che alla famiglia convenzionale di cui al comma precedente è garantita una entrata complessiva mensile che è pari alla somma dell'importo minimo di pensione Istituto Sicurezza Sociale e dell'importo della pensione sociale.

L'accertamento delle condizioni di cui al punto 1) del presente articolo è demandato alle Commissioni Mediche di cui al successivo art. 61.

L'accertamento delle condizioni di cui al punto 2) del presente articolo è demandato all'Istituto per la Sicurezza Sociale.

## Art. 24

### Finanziamento delle pensioni sociali

Al finanziamento delle pensioni sociali si provvede mediante un'imposta aggiunta a quella di sicurezza sociale applicata a tutti i redditi prevista dall'art. 15 comma a) della Legge 22 dicembre 1955 n. 42 con le seguenti aliquote:

Gruppo I 0,40%

Gruppo II 1%

Gruppo III 1,50%

Gruppo IV 2% Gruppo V 5%.

La riscossione avviene unitamente all'imposta per la sicurezza sociale secondo le norme indicate nel predetto art. 15 comma 4°.

## Art. 25

## Iscritti all'assicurazione facoltativa

Possono iscriversi all'assicurazione facoltativa:

- a) i cittadini sammarinesi che non rientrano nelle categorie di lavoratori tutelati dall'assicurazione obbligatoria e, tra i cittadini non sammarinesi, ma residenti;
- b) tutti coloro che, essendo titolari di contributi indebiti non rimborsabili, debbano considerarsi iscritti d'ufficio a norma del successivo art. 25, 3° comma;
- c) tutti coloro che chiedono il trasferimento dei contributi obbligatori di previdenza;
- d) le persone conviventi con l'iscritto o con un lavoratore compreso nell'obbligo assicurativo, quando accudiscono alle faccende domestiche;
- e) i figli di qualunque età dell'iscritto o di un lavoratore compreso nell'obbligo assicurativo;
- f) i sacerdoti e religiose residenti in Repubblica.

Gli iscritti conservano i loro diritti anche se trasferiscono la propria residenza fuori dei confini della Repubblica.

## Art. 26

### Contributi indebiti

I contributi indebiti sono restituiti senza interessi alle persone che li hanno corrisposti, previa apposita domanda all'Istituto entro il termine perentorio di un anno dalla fine di quello in cui i contributi stessi risultano versati. Il datore di lavoro è tenuto a rimborsare al lavoratore le quote pertinenti a quest'ultimo.

I contributi indebiti sono rimborsati per intero al lavoratore subordinato qualora il datore di lavoro rinunci espressamente alla sua quota.

Ove non venga presentata in termine domanda di rimborso i contributi sono trasferiti nell'assicurazione facoltativa al nome della persona per la quale sono stati versati, considerando come anni di versamenti quelli per cui essi sono stati accreditati nell'assicurazione obbligatoria e corrispondono, in aggiunta ai contributi stessi, l'interesse al saggio annuo del 7%.

Non si fa luogo nè a restituzione nè a trasferimento all'assicurazione facoltativa di contributi indebiti versati in malafede o con dolo. Tali contributi restano acquisiti al Fondo Pensioni e non danno titolo a prestazioni di sorta.

I tassi verranno variati annualmente con Decreto Reggenziale su proposta della Commissione Generale dell'Istituto per la Sicurezza Sociale.

## Art. 27

### Domanda di iscrizione

La domanda di iscrizione, salvo che questa non avvenga d'ufficio ai sensi del precedente art. 26, terzo comma, deve essere presentata all'Istituto, corredata con lo stato di famiglia

qualora si riferisca a persone conviventi con gli iscritti e, per essere presa in esame, deve contenere la ricevuta attestante il versamento di L. 5.000 sul conto corrente postale intestato all'Ente gestore. Essa è firmata da colui che esercita la patria potestà o la tutela per coloro che siano minorenni od interdetti ed è controfirmata da colui che esercita la patria potestà o la curatela per gli emancipati, gli interdetti o inabilitati.

L'Istituto può esigere la presentazione dell'atto di nascita relativo alla persona da iscrivere e di ogni altro documento atto ad identificarla o a dimostrare il possesso dei requisiti occorrenti.

La domanda, se accolta, determina l'apertura di un conto individuale contrassegnato da un numero invariabile progressivo per ciascun iscritto e la consegna, a lui o a chi per lui, di apposito libretto d'iscrizione recante sul frontespizio e sui fogli che contiene il numero invariabile del conto individuale.

Se la domanda è respinta o non è seguita da ulteriore contribuzione il versamento è incamerato in conto spese.

L'Istituto provvede a notificare agli interessati il trasferimento di ufficio dei contributi indebitamente versati nell'assicurazione obbligatoria, ad aprire i relativi conti individuali e a spedire loro il libretto di iscrizione contro assegno di L. 5.000.

## Art. 28

### Versamenti e modalità relative

L'iscritto o chi per lui può fare versamenti in qualunque momento, applicando sugli appositi fogli inseriti nel libretto di iscrizione le speciali marche da bollo istituite ai sensi dell'art. 8, numero 10, della Legge 30 giugno 1964 n. 37, e facendole annullare.

Trascorso un biennio dall'ultimo giorno dell'anno in cui è stato emesso, l'iscritto o chi per lui è tenuto a presentarlo all'Istituto, che provvede a ritirare i fogli contenenti marche, ad annotare per ricevuta l'importo complessivo di tali valori sul libretto d'iscrizione e a rinnovare, ove occorra la dotazione dei fogli dopo avervi apposto il numero invariabile del conto individuale intestato all'iscritto. L'operazione deve essere ripetuta alla scadenza di ogni biennio successivo all'ultimo giorno dell'anno in cui si è effettuata quella precedente.

L'Istituto provvede alla registrazione dei versamenti sui conti individuali degli interessati e ad incassare l'importo rappresentato dalla somma degli anzidetti valori.

Salvo quanto stabilito dal successivo art. 29 le registrazioni sul conto individuale fanno fede ad ogni effetto, ma sono suscettibili di correzioni dovute ad errore materiale di trascrizione all'atto della liquidazione della pensione, in base ai fogli ritirati per ciascun assicurato e conservati agli atti di archivio dopo idonea perforazione.

## Art. 29

### Sanzioni particolari



L'uso di valori falsi, nulli o contraffatti, rilevato in qualsiasi momento dall'Istituto per la Sicurezza Sociale, comporta le sanzioni previste per tale reato oltre a quelle stabilite dalla presente legge, indipendentemente dall'annullamento di versamenti eventualmente registrati sul conto individuale per effetto dei valori anzidetti e della pensione o eventuale quota di pensione liquidata in base ai contributi stessi.

Gli estremi del provvedimento che invalida i versamenti sono da annotare sul conto individuale dell'interessato.

## Art. 30

### Duplicazione del libretto di iscrizione

I libretti perduti, distrutti o resi inservibili possono essere rinnovati con il versamento di un diritto fisso di L. 5.000. Tuttavia nessuna duplicazione è ammessa per quanto concerne i fogli inseriti nel libretto perduto o distrutto e sui quali siano stati apposti valori da bollo che, per essere efficaci, debbono essere non soltanto rinvenuti, ma attribuibili in modo indubbio alla persona che ha richiesto il duplicato.

## Art. 31

### Requisiti per la pensione facoltativa

Il diritto alla pensione facoltativa si consegue quando concorrono le condizioni seguenti:

- a) età non inferiore a 65 anni;
- b) l'importo complessivo di versamenti tale da consentire la liquidazione di una prestazione non inferiore a L. 25.000 mensili per tredici rate in base alle norme contenute nel successivo art. 48, lettera a).

## TITOLO III MISURA DELLE PRESTAZIONI

## Art. 32

### Pensione ordinaria diretta di vecchiaia o invalidità

La pensione mensile diretta di vecchiaia o di invalidità è pari, per ogni anno di contribuzione fino a 15, al 3% della retribuzione media mensile determinata come appresso e al 2% della stessa retribuzione per ciascun anno successivo al 15°.

La retribuzione si determina come segue:

- a) somma delle retribuzioni o redditi annuali registrati nelle posizioni assicurative per gli ultimi 5 anni solari precedenti il pensionamento dopo aver rivalutato le stesse in misura

corrispondente alla variazione dell'indice annuo del costo della vita tra l'anno solare cui la retribuzione si riferisce e quello precedente la decorrenza della pensione, con il divieto di superare la percentuale massima della pensione rispetto all'ultima retribuzione o reddito mensile dei singoli percipienti;

b) divisione della somma a) per il numero dei contributi giornalieri utili accreditati nel quinquennio;

c) moltiplicazione del risultato b) per 18.

Per il computo dei contributi giornalieri utili di cui alla lettera b) si seguono le norme di cui all'art. 9 precedente.

Il numero degli anni di contribuzione è dato dal quoziente che si ottiene dividendo per 216 il numero complessivo dei contributi giornalieri utili ai fini del diritto alla pensione.

L'eventuale resto è computato in ragione di tanti dodicesimi di anno quanti ne risultano dal quoziente ottenuto dalla divisione del resto per 18 e trascurando l'ulteriore eventuale residuo.

Qualora la retribuzione o il reddito medio mensile in base al 2° comma rapportato ad anno sia superiore a L. 21.175.000 le percentuali di cui al primo comma si applicano all'importo ottenuto dalla riprosizione a mese per 13 mensilità del tetto di cui sopra.

Se l'assicurato, nell'ultimo quinquennio precedente la decorrenza della pensione, non ha maturato almeno 432 contributi utili, la determinazione dell'importo della pensione viene effettuata sugli ultimi 5 anni solari in cui si è verificato l'obbligo assicurativo applicando le norme previste al secondo comma che precede.

La pensione così determinata non può superare la retribuzione o il reddito presi a base per il calcolo della misura di pensione, fermo restando in ogni caso il diritto alla liquidazione di un importo pari a quello del trattamento minimo.

Le variazioni dell'indice annuo del costo della vita e la retribuzione annua massima presa a base per il calcolo sono stabilite entro il 31 gennaio di ogni anno tramite Decreto Reggenziale su proposta della Commissione Generale.

## Art. 33

### Pensione ordinaria indiretta o di reversibilità

La pensione spettante ai superstiti è pari al risultato che si ottiene applicando le percentuali seguenti a quella liquidata o che sarebbe stata liquidata all'assicurato a norma del precedente articolo 31, osservato il disposto di cui al settimo comma dell'art.10 che precede.

a) 50% nel caso di coniuge solo o di figlio solo;

b) 60% nel caso di due figli soli;

c) 65% nel caso di concorso del coniuge con un figlio solo;

d) 80% nel caso di concorso del coniuge con due figli;

e) 90% nel caso di tre figli soli;

f) 95% nel caso di concorso del coniuge con tre figli.

Qualora concorrano nel diritto alla pensione spettante ai superstiti il coniuge e quattro o più figli, ovvero quattro o più figli soli, la pensione stessa è pari al 100% di quella diretta. È fatta salva in ogni caso la misura del trattamento minimo.

I superstiti acquistano il diritto alla pensione per titolo proprio ma essa è liquidata a tutti gli effetti con un'unica prestazione indipendentemente dal numero dei beneficiari o dalla situazione familiare, salvo quanto previsto espressamente dai seguenti artt. 34, comma terzo, 35 comma terzo, e 36 comma secondo della presente legge.

#### Art. 34

##### Decorrenza e durata della pensione ordinaria

La pensione per vecchiaia decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui risultano concorrere i requisiti fissati nel precedente art. 12 e il relativo diritto perdura per tutta la vita dell'assicurato.

La pensione per invalidità decorre dal primo giorno del mese successivo alla data della presentazione di apposita domanda, se il richiedente soddisfa al requisito dello stato di non occupazione alla data stessa; in caso contrario, decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui concorre anche il requisito anzidetto. Il relativo diritto perdura sino a quando concorre lo stato di invalidità che è suscettibile di revisione d'ufficio in qualunque momento.

La pensione ai superstiti decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di morte del pensionato o dell'assicurato se il richiedente o i richiedenti soddisfino al requisito dello stato di non occupazione alla data stessa, ovvero, limitatamente alla rispettiva o alle rispettive quote, dal primo giorno del mese successivo a quello in cui concorre anche il requisito anzidetto, ovvero dal primo giorno del mese successivo a quello di nascita di figli postumi nel caso contemplato dal numero 1 lettera c), dell'art. 15 che precede. Il relativo diritto perdura fino a quando concorrono, per il coniuge, i requisiti fissati nell'articolo citato alle lettere b) e c) del numero 1) e, per i figli, i requisiti fissati nello stesso articolo, alle lettere a) e c) del numero 2); lo stato d'invalidità o d'inabilità è suscettibile di revisione d'ufficio in qualunque momento.

#### Art. 35

##### Riduzione e sospensione della pensione ordinaria

La pensione corrisposta per effetto dell'art. 52, primo comma, della presente legge si riduce in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni di detto articolo a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato il contemporaneo godimento di una o più delle prestazioni comprese fra quelle specificate nell'articolo stesso.

La riduzione ha fine con l'ultimo giorno del mese di cessazione della sua causa, qualunque sia il numero di giorni in cui la causa stessa è durata.

La pensione diretta e la pensione ai superstiti, ovvero la quota di quest'ultima pertinente a uno o piu' contitolari, sono sospese e non spettano per i periodi durante i quali, successivamente alla decorrenza della prestazione, il titolare, il contitolare o i contitolari esplicano una delle attività di cui al primo comma del precedente art. 16. La sospensione ha inizio dal primo mese successivo a quello in cui è cominciata detta attività ed ha fine con l'ultimo giorno del mese di cessazione della causa che vi aveva dato luogo, qualunque sia il numero delle giornate di occupazione.

## Art. 36

### Revoca e annullamento della pensione ordinaria

La pensione per invalidità è revocata a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si è proceduto alla notifica di revisione che ha permesso di constatare un riacquisto della capacità di guadagno oltre il limite stabilito dall'art. 13 che precede, ai fini dello stato di invalidità, o, comunque, l'inesistenza di tale stato fin dalla data della domanda accolta per errore clinico di valutazione.

La pensione o la quota di pensione di reversibilità o indiretta è revocata dal primo giorno del mese successivo a quello in cui:

- a) si è proceduto all'accertamento di revisione con l'esito indicato nel primo comma nei confronti del titolare in qualità di figlio, con l'esito di aver constatato il riacquisto di una attitudine al lavoro o l'inesistenza di uno stato di inabilità a proficuo lavoro fino alla data della domanda accolta per errore clinico di valutazione;
- b) si è raggiunta l'età di 18 anni da parte del figlio abile al lavoro.

Le pensioni di qualunque specie sono revocate a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della notifica del provvedimento di revoca quando risultano indebitamente liquidate per errore non imputabile a malafede dei richiedenti.

Le pensioni di qualunque specie sono revocate a decorrere dal primo giorno di decorrenza quando risultano indebitamente liquidate per errore imputabile a malafede dei richiedenti stessi o da terzi. Indipendentemente dalle sanzioni contemplate dalle norme della presente legge, i responsabili sono tenuti alla restituzione delle somme indebitamente percepite con la maggioranza degli interessi al saggio legale.

## Art. 37

### Tredicesima rata

La pensione ordinaria calcolata a norma dei precedenti artt. 32 e 33 viene corrisposta per tredici rate, di cui due da pagarsi entro il 31 dicembre di ogni anno.

La tredicesima rata spetta per intero ai pensionati in vita al 1° dicembre. Nel primo pagamento della pensione si comprendono gli eventuali arretrati nonché i ratei della tredicesima rata dovuti per i mesi intercorsi fra la data di decorrenza della prestazione ed il successivo 31 dicembre.

## Art. 38

### Misura della pensione privilegiata diretta

La pensione diretta privilegiata è ragguagliata, in misura percentuale pari al grado di diminuzione di attitudine al lavoro, a quella calcolata a norma dei precedenti artt. 32 e 37 per trenta anni di contribuzione.

A prescindere dall'eventuale azione per il recupero di contributi omessi, ove la posizione assicurativa ancora non esista, non possa esistere o non contenga tutti i dati richiesti dal predetto art. 32 per il calcolo della retribuzione mensile, questa viene considerata pari alla somma delle retribuzioni contrattuali mensili dovute per gli ultimi 5 anni e rivalutate a norma del precedente art. 32, ad un lavoratore appartenente alla stessa categoria ed avente la stessa qualifica, anzianità ed età di colui che ha subito l'infortunio.

Per gli apprendisti la retribuzione è considerata pari a quella contrattuale mensile stabilita per la categoria alla quale il lavoratore sarebbe passato alla fine dell'apprendistato.

Per i lavoratori autonomi di cui all'art. 1 lettera a), b), c), d), e) la retribuzione è pari al reddito mensile applicato dall'Ufficio Tributario ai fini del finanziamento della presente legge.

Le percentuali indicate nel primo comma si applicano al minimo di pensione fissato dal successivo art. 51, tutte le volte in cui risulta inferiore al minimo stesso la prestazione calcolata per trenta anni di contribuzione a norma degli artt. 32 e 37 della presente legge; tale disposizione si applica anche se il titolare della pensione privilegiata abbia titolo ad una o più prestazioni comprese fra quelle indicate nel paragrafo 1 lettera a) e b) del precedente art. 11.

Tali disposizioni si applicano solo in fase di calcolo di pensione.

## Art. 39

### Misura della pensione privilegiata superstiti

La pensione privilegiata indiretta è pari al risultato che si ottiene applicando le percentuali indicate nel precedente art. 33 alla pensione corrispondente al 100% di quella calcolata a norma degli artt. 32, 37 e 38 precedenti per trenta anni di contribuzione.

Le percentuali di cui al primo comma si applicano al minimo di pensione fissato dal successivo art. 51, se la pensione calcolata a norma del comma stesso risulta inferiore a tale minimo, indipendentemente dalla circostanza che il titolare o i titolari abbiano titolo ad una o più prestazioni comprese fra quelle indicate nel paragrafo 2 lettera a) e b) dell'art. 12 della presente legge. Tale disposizione si applica solo in fase di calcolo di pensione.

In favore dei superstiti dell'assicurato deceduto per infortunio sul lavoro, in itinere o per malattia professionale senza aver maturato il minimo di contribuzione necessaria per la

liquidazione della pensione ordinaria indiretta, viene estesa la concessione del beneficio della scala mobile fino al raggiungimento della pensione liquidabile al minimo di legge purché non usufruiscano di altra pensione o rendita erogata da un qualsiasi Ente previdenziale anche estero e non svolgano attività comunque soggetta ad obbligo assicurativo.

#### Art. 40

##### Decorrenza e durata della pensione privilegiata

La pensione privilegiata diretta decorre dal giorno in cui l'assicurato ha cessato di percepire l'indennità per inabilità temporanea al lavoro.

Qualora il titolare della pensione non abbia diritto a tale indennità, la prestazione decorre dal giorno in cui è stata presentata la relativa domanda.

La pensione privilegiata indiretta decorre dal giorno di morte del titolare di pensione o dell'assicurato.

Il diritto alla pensione privilegiata diretta perdura fino a quando il titolare risulta invalido oltre i limiti stabiliti all'art. 18 della presente legge.

Il diritto alla pensione privilegiata indiretta perdura fino a quando il titolare o i contitolari soddisfino alle condizioni di cui al disposto dell'art. 15 combinato con quello dell'art. 20 ultimo comma.

Fermo restando la possibilità della revisione di ufficio in qualunque momento dello stato di invalidità o di inabilità, i titolari di pensione privilegiata diretta sono soggetti a partire dal 1° aprile 1985 alla revisione triennale della percentuale d'invalidità.

#### Art. 41

##### Variazione e sospensione della pensione privilegiata

La pensione privilegiata diretta è variata in aumento o in diminuzione a decorrere dal primo giorno del mese in cui ha avuto luogo il giudizio di revisione che abbia accertato una inabilità maggiore o minore di quella preesistente.

La pensione è soppressa quando, a seguito di miglioramento, viene constatato che il grado di diminuzione dell'attitudine al lavoro non raggiunge più il quindici per cento.

#### Art. 42

##### Cumulo delle prestazioni

E' ammesso il cumulo di pensioni ordinarie a favore dello stesso titolare nel qual caso non si applica il disposto di cui all'art. 52 primo comma.

Tuttavia qualora la somma delle pensioni ordinarie non raggiunga l'importo minimo di cui all'art.51, si fa luogo alla erogazione di una aliquota pari alla differenza fra il minimo stesso e la somma anzidetta.

La pensione privilegiata diretta o indiretta è cumulabile con quella ordinaria spettante ad uno stesso titolare o contitolare, previa riduzione di tale ultima prestazione a norma dell'art. 52 terzo comma qualora questa sia integrata al trattamento minimo.

Il cumulo è comunque consentito fino a concorrenza di un importo pari a quello della retribuzione mensile contrattualmente dovuta ad un lavoratore in attività di servizio con la qualifica, l'anzianità e l'età avute dal pensionato o dall'assicurato alla data dell'evento che ha determinato il conferimento della pensione privilegiata.

Ove la somma delle prestazioni superi la retribuzione indicata nel comma precedente la pensione privilegiata diretta o indiretta è diminuita di una quota pari alla relativa eccedenza.

#### Art. 43

##### Prevenzione e cura dell'invalidità e dell'inabilità

Qualora possa essere evitato o ritardato ad un assicurato di diventare invalido ai sensi delle norme che disciplinano il conferimento delle pensioni ordinarie, ovvero possa essere eliminata o attenuata così la invalidità già accertata ai sensi delle norme anzidette, come l'inabilità accertata ai sensi di quelle che disciplinano il conferimento delle pensioni privilegiate, l'Istituto ha la facoltà di adottare tali rimedi d'ufficio o a domanda, assumendo a suo carico le spese delle cure mediche ambulatoriali o ospedaliere, degli apparecchi di protesi o di ogni altro trattamento inteso alla rieducazione, al lavoro e alla riqualificazione professionale dell'assicurato stesso.

Si sospende la liquidazione o il pagamento della pensione ordinaria di invalidità e della pensione privilegiata diretta agli assicurati o ai pensionati i quali, senza giustificato motivo, rifiutano di sottostare ai trattamenti ritenuti necessari al fine indicato nel comma precedente o che pongano nella impossibilità di effettuarli chi deve materialmente provvedervi.

Qualora l'Istituto non ritenga giustificato il rifiuto di sottostare ai trattamenti curativi, rieducativi o riqualificativi o vi sia disaccordo circa il trattamento fra l'Istituto e l'assicurato, la decisione è rimessa ad un collegio di tre medici di cui due nominati dalle parti e l'altro di comune accordo fra le parti stesse.

Le prestazioni a titolo di prevenzione o cura dell'invalidità o dell'inabilità non sono a carico del fondo pensioni, ma gravano sulle spese per l'erogazione delle prestazioni sanitarie contemplate dal Titolo II della Legge 22 dicembre 1955 n. 42 e costituiscono una voce dei relativi bilanci.

#### Art. 44

##### Invalidità o inabilità dolosa

Non viene riconosciuto il diritto a pensione così in via ordinaria come in via privilegiata qualora risulti che l'assicurato si è procurato l'invalidità o l'inabilità con dolo o che ne ha volontariamente aggravate le conseguenze.

Se la pensione è già liquidata si fa luogo all'annullamento a norma dell'art. 58.

#### Art. 45

##### Pensione sociale

La pensione sociale è fissata in misura pari al 25% dell'importo della retribuzione media contrattuale di cui all'art. 54 ultimo comma.

L'assegno integrativo è pari alla differenza vigente al 1° gennaio di ciascun anno tra l'importo della pensione sociale e l'importo del minimo di pensione di cui all'art. 51, primo comma.

#### Art. 46

##### Decorrenza e durata della pensione sociale

La pensione sociale decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda ed il relativo diritto perdura fino a quando il soggetto è in possesso dei requisiti previsti.

In caso di insorgenza del diritto all'assegno integrativo distinto dalla pensione sociale, l'assegno integrativo decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda.

#### Art. 47

##### Riduzione e soppressione della pensione sociale

La pensione sociale corrisposta per effetto dell'art.23 è ridotta in conformità a quanto stabilito da detto articolo a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si sono verificate le condizioni di godimento di redditi previsti dal primo comma, punto b) di detto articolo.

La riduzione ha fine con l'ultimo giorno del mese di cessazione della sua causa qualunque sia il numero di giorni in cui la causa stessa è durata.



La pensione sociale è soppressa a decorrere dal primo giorno del mese in cui si sono verificate le condizioni comportanti la revoca del diritto a norma dell'art. 23.

## Art. 48

### Pensioni facoltative

La pensione sotto forma di rendita annua per tredici rate è costituita:

- a) dall'importo derivante dalla somma delle quote corrispondenti alle tariffe di cui alla tabella allegata alla presente legge sotto la lettera D), sempre che tale somma non risulti inferiore a 325.000 lire;
- b) da un'integrazione a carico dello Stato nella misura pari al 25% dell'importo indicato sotto la lettera a), fino ad un massimo di 100.000 lire annue, qualora l'iscritto non sia titolare di alcuna altra pensione, rendita o assegno continuativo fra quelle indicate nell'art. 11 della presente legge e non risulti esplicita un'attività redditizia ai sensi dell'art. 17 primo comma della presente legge.

La pensione già liquidata nel suo importo è diminuita della quota indicata nella lettera b) a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificata una delle condizioni indicate nel comma precedente. La riduzione ha fine con l'ultimo giorno del mese di cessazione della sua causa, qualunque sia il numero di giorni in cui la causa stessa è durata.

## Art. 49

### Capitale in sostituzione di pensione

L'iscritto, qualora raggiunga l'età di 65 anni e non possa ottenere la liquidazione di una pensione di almeno L. 25.000 mensili per 13 rate ha facoltà di richiedere la liquidazione sotto forma di un capitale pari a quello di copertura della pensione stessa, in base alle tariffe di cui all'art. 41 che precede.

Qualora l'iscritto muoia in età inferiore al 65° anno o comunque prima del giorno di decorrenza della prima rata di pensione, i superstiti di cui al precedente articolo hanno diritto, indipendentemente dal fatto che soddisfino o meno alle condizioni previste dall'art. 15 di ottenere il rimborso dell'ammontare dei versamenti effettuati a norma del precedente art. 28.

L'Istituto, con pagamento del capitale o col rimborso di cui ai commi precedenti, chiude irrevocabilmente il conto individuale e si libera definitivamente da ogni ulteriore obbligazione nei riguardi del richiedente, cui non sono in alcun caso applicabili gli eventuali miglioramenti delle pensioni facoltative.

## Art. 50

### Domanda di trasferimento dei contributi nell'assicurazione facoltativa

Hanno facoltà di chiedere il trasferimento dei contributi nell'assicurazione facoltativa gli assicurati i quali non abbiano raggiunto le condizioni di contribuzione necessarie per il diritto alla pensione ordinaria ed abbiano cessato definitivamente di esplicare un'attività soggetta all'obbligo assicurativo.

Il trasferimento non riguarda i contributi figurativi accreditati in base all'art. 10 e non comprende l'aliquota di contributo destinata alle pensioni privilegiate ove il richiedente sia titolare di pensione privilegiata diretta.

La domanda deve essere fatta all'Istituto in carta libera, deve contenere espressa dichiarazione di inattività ai sensi del primo comma e deve essere presentata non prima che sia trascorso un anno solare dalla fine di quello cui si riferisce l'ultimo contributo corrisposto nell'assicurazione obbligatoria.

La domanda determina l'irrevocabile annullamento della posizione assicurativa e dei contributi figurativi ivi accreditati. Sono fatti salvi i contributi versati in dipendenza di eventuali attività di lavoro esplicate successivamente alla presentazione di essa, che possono essere riversati nell'assicurazione obbligatoria. Apposita annotazione viene fatta al riguardo sulla posizione dell'interessato.

Il trasferimento dei contributi obbligatori nell'assicurazione facoltativa in seguito a domanda produce gli stessi effetti di quelli previsti nel terzo comma del precedente art. 26.

#### TITOLO IV MINIMI DI PENSIONE ED ADEGUAMENTI

##### Art. 51

Pensioni ordinarie di vecchiaia, invalidità e superstiti Il minimo di pensione con esclusione dei titolari appartenenti alla categoria di cui alla lettera a) dell'art. 1 è di L. 539.683 per tredici mensilità.

Il minimo di pensione per i soggetti di cui alla lettera a) del citato art. 1 è di L. 523.183 per tredici mensilità.

I minimi di cui sopra sono aggiornati automaticamente per effetto dell'applicazione dell'art. 53 successivo.

##### Art. 52

Adeguamenti al minimo

Le pensioni ordinarie di vecchiaia, invalidità e superstiti, ove, calcolate a norma dei precedenti art. 32 e 33, non raggiungano i minimi di cui all'articolo precedente, sono integrate ai minimi stessi vigenti alla data di decorrenza.

L'integrazione al trattamento minimo non spetta a coloro che usufruiscono di altra pensione, rendita o prestazione continuativa di qualunque genere erogata dallo Stato o da qualsiasi Ente Previdenziale della Repubblica.

In presenza, nei confronti di uno stesso titolare, di pensione ordinaria integrata al trattamento minimo e di altra pensione, rendita o prestazione continuativa di qualunque genere erogata da un qualsiasi Ente Previdenziale estero l'integrazione al trattamento minimo spetta con la seguente limitazione:

- se la pensione estera è pari o inferiore a L. 200.000 non si effettua nessuna diminuzione sull'integrazione al trattamento minimo;
- se la pensione estera è pari o inferiore a L. 250.000 l'integrazione al trattamento minimo è diminuita del 50% della somma eccedente le L. 200.000 della pensione estera;
- se la pensione estera è pari o inferiore a L. 350.000 l'integrazione al trattamento minimo è diminuita di L. 50.000;
- se la pensione estera è pari o inferiore a L. 450.000 l'integrazione al trattamento minimo è diminuita di L. 75.000;
- se la pensione estera è pari o inferiore a L. 550.000 l'integrazione al trattamento minimo è diminuita di L. 100.000;
- se la pensione estera è superiore a L. 550.000 l'integrazione al trattamento minimo è diminuita di L. 150.000.

Gli abbattimenti di cui al comma precedente si applicano anche in presenza, allo stesso titolare, di pensione privilegiata.

Gli abbattimenti di cui al terzo comma precedente sono da valersi esclusivamente sull'integrazione al trattamento minimo, è fatto salvo pertanto l'importo della pensione calcolata a norma degli artt. 32 e 33.

## Art. 53

### Adeguamento delle pensioni ordinarie

Le pensioni ordinarie beneficiano di un aumento per scala mobile con cadenza trimestrale.

Il valore di ciascun punto di scala mobile è fissato nel 60% dell'importo previsto dalla Legge 21 maggio 1976 n. 20 e successive modificazioni.

In caso di coesistenza di più pensioni ordinarie erogate dall'Istituto per la Sicurezza Sociale la corresponsione dell'aumento per la scala mobile avviene una sola volta; inoltre se la somma delle pensioni è superiore al minimo di legge, sulla eccedenza si applica quanto disposto dal successivo art. 54.

In presenza di coesistenza di pensione erogata dallo Stato già comprensiva di scala mobile e pensione ordinaria erogata dall'Istituto per la Sicurezza Sociale su questa ultima si applica quanto disposto dal successivo art. 54.

## Art. 54

Rivalutazione delle pensioni ordinarie di importo superiore al minimo di legge A decorrere dal 1° febbraio 1983 e con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno gli importi delle pensioni superiori al trattamento minimo sono rivalutati, limitatamente alla quota eccedente il valore del trattamento minimo vigente all'atto della rivalutazione in misura percentuale pari al rapporto che si ottiene confrontando il valore della retribuzione contrattuale media di un lavoratore dell'industria comprensiva dell'importo della scala mobile rilevato alla fine dell'anno anteriore a quello da cui ha effetto l'aumento, con l'analogo valore ad esclusione del 60% dell'importo della scala mobile rilevato alla fine dell'anno precedente.

La percentuale di cui al comma precedente è calcolata annualmente dall'Ufficio Statale di Statistica ed è resa esecutiva con Decreto Reggenziale su proposta della Commissione Generale dell'Istituto per la Sicurezza Sociale.

Per la retribuzione contrattuale media territoriale s'intende quella di un lavoratore dell'industria, stabilita con Decreto Reggenziale tramite contrattazione con le parti sociali interessate.

## Art. 55

### Pensioni privilegiate

Ai titolari e superstiti di pensioni privilegiate di cui alla presente legge, a decorrere dal 1° gennaio 1984 e con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno gli importi delle pensioni calcolate a norma dei precedenti artt. 38 e 39 sono rivalutati in misura percentuale pari al rapporto che si ottiene confrontando il valore della retribuzione contrattuale media di un lavoratore dell'industria rilevato alla fine dell'anno anteriore a quello da cui ha effetto l'aumento, con l'analogo valore rilevato alla fine dell'anno precedente.

La percentuale di cui al comma precedente è calcolata annualmente dall'Ufficio Statale di Statistica ed è resa esecutiva con Decreto Reggenziale, su proposta della Commissione Generale dell'Istituto per la Sicurezza Sociale.

## Art. 56

### Pensioni sociali

A partire dal 1° gennaio 1984 e con effetto dal 1° gennaio di ogni anno successivo le pensioni sociali sono rivalutate annualmente applicando l'articolo 45 e l'art. 54 ultimo comma.

## TITOLO V

## SOSPENSIONE, ANNULLAMENTO E REVOCA DELLE PENSIONI

### Art. 57

#### Sospensione

Quando il titolare di una pensione o prestazione regolata dalla presente legge viene a perdere uno qualsiasi dei requisiti, esclusa la valutazione medica, che hanno dato luogo alla liquidazione o concessione, è tenuto a darne comunicazione immediata all'Istituto per la Sicurezza Sociale, il quale notifica il provvedimento di sospensione del pagamento se liquidata o della liquidazione se non ancora concessa, salvi i successivi provvedimenti di annullamento o di revoca definitivi.

Analogamente sarà sospesa l'erogazione o la liquidazione se la mancanza o il fondato sospetto di mancanza dei requisiti venisse accertato direttamente dall'Istituto per la Sicurezza Sociale.

In ogni caso dovrà seguire entro il termine perentorio di novanta giorni, il provvedimento definitivo di annullamento o di revoca.

Se dal fatto sul quale la sospensione si fonda deriva procedimento penale, il termine suddetto decorrerà dal passaggio in giudicato della sentenza o dalla data di irrevocabilità del diverso provvedimento che chiude il procedimento penale medesimo.

Gli effetti della sospensione decorrono dal primo giorno del mese successivo alla notifica del provvedimento.

### Art. 58

#### Annullamento

Quando la prestazione pensionistica o di altra natura sia stata liquidata o pagata senza che sussistessero, alla data della decorrenza, i requisiti di legge, l'Istituto per la Sicurezza Sociale, premessi i provvedimenti di sospensione di cui all'articolo precedente, procede ad annullamento che è notificato al titolare ovvero ai suoi eredi.

Nel provvedimento sarà indicata altresì la somma indebita da restituire all'Istituto per la Sicurezza Sociale.

Gli effetti dell'annullamento decorrono dal momento della concessione delle prestazioni.

Contro l'annullamento è ammesso ricorso alla Commissione Esecutiva entro 30 giorni dalla notifica. Avverso la decisione della Commissione Esecutiva è ammesso ricorso all'Autorità Giudiziaria entro 60 giorni dalla notifica.

### Art. 59

## Revoca

Quando i requisiti che hanno dato luogo alla liquidazione o al pagamento delle prestazioni vengono successivamente a mancare, l'Istituto per la Sicurezza Sociale, premesso sempre il provvedimento di sospensione, dichiara la revoca con effetto dalla notifica della perdita del requisito o dei requisiti, che avevano dato luogo all'accertamento del diritto.

Nel provvedimento di revoca, l'Istituto per la Sicurezza Sociale indicherà la parte di somma legittimamente riscossa e la quota che dovrà essere restituita.

Contro la revoca è ammesso ricorso alla Commissione Esecutiva entro 30 giorni dalla notifica. Avverso la decisione della Commissione Esecutiva è ammesso ricorso all'Autorità Giudiziaria entro 60 giorni dalla notifica.

## TITOLO VI ACCERTAMENTO DEL DIRITTO ALLE PRESTAZIONI, RICORSI E CONTENZIOSO

### Art. 60

Sulle domande di pensione, il provvedimento di concessione dell'Istituto per la Sicurezza Sociale è notificato alla parte richiedente dopo la decisione conforme della Commissione di Controllo di Legittimità.

Qualora la domanda non possa essere accolta, l'Istituto ne dà avviso all'interessato, specificandone i motivi, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Contro il provvedimento di diniego è ammesso ricorso alla Commissione Esecutiva dell'Istituto per la Sicurezza Sociale entro 30 giorni dalla notifica.

Avverso la decisione della Commissione Esecutiva dell'Istituto per la Sicurezza Sociale, il richiedente può adire l'Autorità Giudiziaria entro il termine di decadenza di giorni 60 dalla notificazione della decisione stessa.

### Art. 61

Sulle domande di prestazione che richiedono accertamenti medici, l'Istituto per la Sicurezza Sociale decide previo parere delle Commissioni Mediche di prima o seconda istanza di cui ai commi seguenti nominate dalla Commissione Generale dell'Istituto.

Dette Commissioni potranno avvalersi anche di esami specialistici e di laboratorio.

Non possono far parte delle Commissioni i sanitari che esercitano la libera professione nel territorio della Repubblica o che siano dipendenti o consulenti di persone fisiche o

giuridiche esercenti attività assicurativa. I medesimi, se erroneamente nominati, hanno l'obbligo di comunicare le incompatibilità e, comunque di astenersi.

La Commissione Medica di prima istanza è composta da due sanitari e dal Medico Legale dell'Istituto per la Sicurezza Sociale che la presiede.

Il parere consultivo, se negativo, è comunicato a cura dell'Istituto per la Sicurezza Sociale, al richiedente, che può ricorrere entro i successivi 20 giorni alla Commissione Medica di seconda istanza.

La Commissione Medica di seconda istanza è composta da altri due sanitari e dal Dirigente del Servizio Ospedaliero e Specialistico che la presiede.

Il medico di parte può assistere agli accertamenti ed alla formulazione del parere.

## Art. 62

Chiunque richiede o gode di prestazioni disciplinate dalla presente legge è tenuto fin dalla domanda o, se del caso, successivamente, a comunicare senza indugio all'Istituto per la Sicurezza Sociale se usufruisce di altra pensione, rendita o prestazione economica continuativa di qualunque genere erogata da un qualsiasi Ente previdenziale, ovvero a titolo di assistenza.

Qualora l'omessa comunicazione comporti la liquidazione ovvero il pagamento anche parziale della prestazione che altrimenti non sarebbe stata riconosciuta, il fatto è considerato e punito a norma di legge con l'obbligo delle eventuali restituzioni che il Giudice dichiarerà d'ufficio con sentenza, in questa parte, immediatamente esecutiva.

Sono esenti dall'obbligo di denuncia di cui al presente articolo i titolari di pensioni ordinarie di importo superiore al minimo di Legge ed i titolari di pensioni privilegiate.

## Art. 63

Chiunque, con dichiarazioni, documentazioni, atti, comportamenti o simulazioni induce in errore l'Istituto per la Sicurezza Sociale nella materia regolata dalla presente legge ottenendo o facendo ottenere un qualsiasi vantaggio assicurativo, contributivo ovvero una qualsiasi prestazione per sè o per altri, è punito a tenuto alle restituzioni come all'articolo precedente.

## Art. 64

Se i fatti di cui agli articoli precedenti non sono addebitabili a titolo di dolo, essi saranno considerati contravvenzione e puniti con multa a giorni di 1° grado di cui all'art. 85 del Codice Penale.

## Art. 65

### Rivalsa

L'avente diritto a pensione, prestazione economica, prestazione in natura e in genere di qualunque tipo, derivanti o ricollegabili ad obblighi posti a carico dell'Istituto per la Sicurezza Sociale ovvero, quando ne ricorra il caso, il coniuge superstite e gli eredi, possono agire in giudizio, sia in sede civile sia in sede penale, contro il responsabile del fatto dal quale la pensione e le altre prestazioni traggono origine.

E' considerato civilmente responsabile, oltre all'autore del fatto ed i suoi coobbligati, chi gli ha prestato garanzia assicurativa.

Nei giudizi di cui sopra e negli accordi sotto qualsiasi forma, anche transattiva ad essi precedenti, concomitanti e successivi, l'Istituto per la Sicurezza Sociale è parte necessaria. Ad esso spetta in via autonoma rispetto al regolamento dei rapporti tra le altre parti, il diritto di rivalsa privilegiata sulle somme corrispondenti alle erogazioni di cui al primo comma corrisposte, ovvero da corrispondere agli aventi diritto.

La rivalsa deve comprendere la capitalizzazione delle pensioni e delle prestazioni continuative di natura economica, per la quota corrispondente alla misura di colpa attribuita ai responsabili.

Fino alla conclusione degli accordi ovvero fino all'inizio del giudizio civile o penale, i termini di prescrizione a carico dell'Istituto per la Sicurezza Sociale restano sospesi.

La rivalsa può essere attuata dall'Istituto per la Sicurezza Sociale mediante azione diretta contro i soggetti passivi e anche contro i beneficiari che non l'abbiano reso edotto delle circostanze di fatto dal quale la responsabilità deriva.

Ogni convenzione contraria è nulla e ogni provvedimento giudiziario del quale le parti responsabili non abbiano dato legale conoscenza all'Istituto per la Sicurezza Sociale fin dal suo inizio, è inapponibile all'Istituto per la Sicurezza Sociale medesimo.

La capitalizzazione di cui al quarto comma viene effettuata utilizzando, a seconda del caso che ricorre, le tavole di cui all'Allegato "C" della presente legge.

## Art. 66

### Incedibilità insequestrabilità e impignorabilità delle prestazioni

Le pensioni e le indennità spettanti a norma della presente legge non sono cedibili, nè sequestrabili, nè pignorabili.

L'Istituto, salvo opposizione dell'interessato espressa per iscritto, ha diritto di trattenere sulle pensioni di cui al precedente comma le somme ad esso dovute in ragione non superiore al terzo di ogni singola rata da corrispondere mensilmente. La disposizione del presente comma si applica anche alle pensioni di reversibilità o indirette pertinenti a pensionati o ad assicurati che risultino debitori dell'Istituto al momento della morte.



In caso di opposizione al recupero dei propri crediti l'Istituto deve essere autorizzato alla ritenuta in forza di apposito provvedimento dell'Autorità Giudiziaria.

#### Art. 67

##### Esenzioni e privilegi

In materia di esenzioni e privilegi si applicano le norme contenute negli artt. 39 e 67 della Legge 22 dicembre 1955 n. 42.

### TITOLO VII PROCEDURA PER IL CONFERIMENTO DELLE PENSIONI

#### Art. 68

##### Obbligo della presentazione della domanda

Il diritto alla pensione ordinaria non sorge ipso jure per effetto della esistenza dei requisiti all'uopo stabiliti, ma è determinato, in ogni caso con effetto retroattivo, dalla presentazione di apposita domanda all'Istituto.

Ai fini indicati nel comma precedente non sono stabiliti adempimenti particolari se si eccettuano la forma scritta e la manifestazione espressa della volontà di conseguire una pensione ordinaria diretta, di reversibilità o indiretta, o una pensione sociale.

La domanda intesa ad ottenere la pensione diretta si intende presentata allo scopo di ottenere la pensione per vecchiaia ovvero, non sussistendone i requisiti, la pensione per invalidità.

#### Art. 69

##### Prescrizione delle rate di pensione

Qualora la domanda di pensione ordinaria sia presentata dopo il verificarsi delle condizioni all'uopo richieste, si prescrive il diritto alle eventuali rate che si riferiscono a periodi anteriori al quinquennio antecedente il 1° gennaio dell'anno in cui è stata fatta la domanda stessa.

Si prescrive altresì il diritto alle rate di pensione che si riferiscono a periodi anteriori al quinquennio antecedente il 1° gennaio dell'anno in cui esse sono state effettivamente messe in pagamento.

## Art. 70

### Presentazione della domanda

La domanda di pensione deve essere corredata dai documenti idonei a dimostrare il diritto del richiedente e va presentata all'Istituto ovvero inviata a questo per posta con piego spedito in via raccomandata.

La domanda è sufficiente per assicurare l'insorgenza del diritto anche qualora la documentazione in tutto o in parte sia presentata entro il termine perentorio di novanta giorni dalla richiesta fatta all'Istituto; l'inutile decorso di tale termine costituisce motivo di reiezione della domanda stessa.

Si considera come data di presentazione quella risultante dal protocollo d'ufficio in caso di presentazione all'Istituto per la Sicurezza Sociale e quella risultante dal bollo postale in caso di spedizioni in via raccomandata. La data di presentazione è segnata sulla ricevuta che l'Istituto è tenuto a dare quando ha registrato la domanda in arrivo.

## Art. 71

### Documentazione della domanda di pensione diretta

La domanda di pensione ordinaria diretta va corredata dai seguenti documenti:

- a) atto di nascita;
- b) elenco dei datori di lavoro presso cui l'assicurato ha prestato la sua opera nel quinquennio precedente il 1° gennaio dell'anno di presentazione della domanda;
- c) dichiarazione dell'assicurato attestante sotto la sua responsabilità civile e penale lo stato di non occupazione ai sensi del precedente art. 16 primo comma e la data da cui esso ha avuto inizio;
- d) dichiarazione dell'assicurato che non percepisce o percepisce e da quando, eventuali pensioni, rendite o altre prestazioni di carattere continuativo contemplate dall'art. 62 della presente legge;
- e) libretto professionale, se si tratta di lavoratore subordinato; per i lavoratori autonomi di cui al precedente art. 1 la dichiarazione di rinuncia della patente di esercizio, l'attestato di cancellazione dagli Albi Professionali o la cessazione della libera professione con esclusione degli assicurati di cui al citato art. 1, lettera a).

## Art. 72

### Documentazione della domanda di pensione dei superstiti

La domanda di pensione di reversibilità va corredata dai seguenti documenti:

- a) certificato di pensione del dante causa;
- b) lo stato di famiglia del dante causa alla data della morte; se vi sono figli o equiparati non iscritti nello stesso stato di famiglia e da considerare superstiti ai fini della prestazione, atto di notorietà attestante la vivenza di tali figli a carico del genitore, o equiparato, alla data anzidetta;
- c) libretto professionale del dante causa, ove questi fosse lavoratore subordinato;

- d) atto di nascita del richiedente o dei richiedenti la pensione;
- e) dichiarazioni, da parte di ciascun richiedente, analoghe a quelle indicate alle lettere c) e d) dell'articolo precedente.

Se il richiedente è il coniuge superstite solo o in concorso con i figli, deve essere prodotto anche un'attestazione giudiziale o una dichiarazione resa dall'interessato, sotto la sua personale responsabilità, dell'inesistenza di separazione.

La domanda di pensione ordinaria indiretta è da corredare degli stessi documenti stabiliti per quella di cui al comma precedente, salvo che il certificato di pensione deve essere sostituito con l'atto di nascita dell'assicurato e deve essere allegato l'elenco dei datori di lavoro dell'assicurato stesso nel quinquennio precedente il 1° gennaio dell'anno della sua morte.

## Art. 73

### Documentazione della domanda di pensione sociale

La domanda di pensione sociale va corredata dai seguenti documenti:

- a) certificato di nascita;
- b) stato di famiglia;
- c) dichiarazione del richiedente, sotto la sua responsabilità civile e penale, di non essere nelle condizioni previste ai punti a), b), c) dell'art. 23 precedente.

In caso di domanda di assegno integrativo previsto al punto 2) dell'art. 23 i documenti di cui al comma precedente vanno integrati con apposita dichiarazione attestante in caso di convivenza con il coniuge, i figli, i genitori la condizione economica degli stessi.

## Art. 74

### Norme generali sulla documentazione delle domande

L'Istituto ha la facoltà di richiedere ogni documentazione, anche diversa da quella indicata dai precedenti articoli allo scopo di accertare l'esistenza del diritto alla pensione. In particolare può esigere che per le domande, la cui decisione sia subordinata all'accertamento dell'invalidità o dell'inabilità dei richiedenti, venga presentato un certificato medico di parte da cui risultino le loro condizioni psicofisiche a giudizio del medico stesso.

L'Istituto ha pure facoltà di istituire uno o più moduli di domanda allo scopo di facilitare gli interessati nella redazione della richiesta e nella documentazione relativa.

## TITOLO VIII

### DISPOSIZIONI TRANSITORIE IN MATERIA DI PENSIONI

## Art. 75

### Norme particolari per gli imprenditori

Gli imprenditori che nel corso del 1979 hanno compiuto l'età di 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 anni, hanno diritto alla pensione per vecchiaia, concorrendo gli altri requisiti fissati dall'art. 13, quando risultano per loro accreditati rispettivamente almeno 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, anni di contribuzione e purchè riscattino, al momento di presentazione della domanda un numero di anni pari a quelli mancanti per raggiungere 15 anni di contribuzione.

Gli imprenditori che nel corso del 1979 hanno compiuto l'età di 59, 60, 61, 62, 63, 64 anni hanno diritto alla pensione di invalidità concorrendo gli altri requisiti fissati dall'art. 14 quando risultano per loro accreditati rispettivamente 6, 5, 4, 3, 2, 1 anni di contribuzione e purchè riscattino, al momento di presentazione della domanda, un numero di anni pari a quelli mancanti per raggiungere 7 anni di contribuzione.

I superstiti degli assicurati imprenditori hanno diritto alla pensione ordinaria indiretta, concorrendo gli altri requisiti fissati dall'art. 15, quando per gli assicurati stessi, al momento della morte, risultano accreditati almeno 1, 2, 3, 4, 5, 6, anni di contribuzione e l'evento stesso è avvenuto nell'anno 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985 purchè riscattino un numero di anni pari a quelli mancanti per raggiungere 7 anni di contribuzione.

Al riscatto si provvede mediante l'applicazione dell'aliquota prevista all'art. 5 sull'ultimo reddito determinato dalla presente legge e per gli anni di contribuzione.

Gli imprenditori ultra 65enni alla data del 1 gennaio 1979 hanno diritto alla pensione di vecchiaia e di invalidità ed i loro superstiti la pensione indiretta, concorrendo gli altri requisiti richiesti, quando risulti loro accreditato almeno 1 anno di contribuzione e venga riscattato un numero di anni pari a quelli mancanti per raggiungere il minimo di contribuzione richiesta.

## Art. 76

### Norme particolari per i titolari e contitolari di licenze commerciali e per i liberi professionisti

I titolari e contitolari di licenza commerciale ed i liberi professionisti che hanno compiuto nel 1982 l'età di 65 anni hanno diritto alla pensione ordinaria di vecchiaia, concorrendo gli altri requisiti previsti dall'art. 12 purchè risultino loro accreditati almeno 14 anni di contribuzione ed 1 anno di attività svolta precedentemente al 1969.

I titolari e contitolari di licenze commerciali ed i liberi professionisti che nell'anno 1983 compiono un'età tra i 60 e 65 anni hanno diritto alla pensione ordinaria di vecchiaia, concorrendo gli altri requisiti previsti dall'art. 12, purchè risultino accreditati a tutto l'anno 1982 almeno 14 anni di contribuzione e purchè riscattino l'anno mancante per raggiungere i 15 di contribuzione.

Al riscatto si provvede mediante l'applicazione dell'aliquota prevista all'art. 5 sull'ultimo reddito determinato dalla presente legge per il periodo di riscatto.

## Art. 77

Norme particolari per i titolari di pensione sia ordinaria che privilegiata

Alle pensioni ordinarie in pagamento al momento dell'entrata in vigore della presente legge, che per effetto del cumulo della pensione ordinaria con la pensione privilegiata, hanno un importo inferiore al trattamento minimo, si applica, a partire dall'entrata in vigore della presente legge, i disposti dell'art. 42 della presente legge.

## Art. 78

Norme particolari per i titolari di pensione di vecchiaia o invalidità casalinghe e di pensione di invalidità civile

I titolari di pensione di invalidità civile e di pensione di vecchiaia e invalidità casalinghe hanno facoltà, qualora sussistano i requisiti, di rinunciare alla loro pensione per usufruire dei disposti della presente legge.

Le pensioni di invalidità civile in pagamento all'entrata in vigore della presente legge mantengono il loro trattamento e restano pertanto agganciate al minimo di pensione dell'Istituto per la Sicurezza Sociale previsto all'art. 51 primo comma.

Le pensioni di vecchiaia e invalidità casalinghe in pagamento all'entrata in vigore della presente legge vengono agganciate all'importo della pensione sociale di cui al primo comma dell'art. 45.

Ai fini contabili ciascuna gestione di cui al presente articolo ne evidenzia l'andamento, fermo restando che le stesse gravano sul fondo relativo alle pensioni sociali di cui all'art. 90.

La continuazione dell'erogazione della pensione di invalidità civile è subordinata al permanere dei seguenti requisiti:

- a) mantenimento della residenza effettiva ed anagrafica nel territorio della Repubblica;
- b) non godere di alcun reddito di lavoro e non essere titolare di licenza;
- c) non godere di rendite o pensioni o sussidi erogati da un qualsiasi fondo previdenziale sammarinese o estero di importo pari o superiore alla pensione stessa.

Qualora l'importo delle pensioni, dei sussidi e delle rendite di cui alla lettera c) permangono inferiori all'ammontare di cui al 2 comma, si farà luogo al conguaglio fino all'importo della pensione stessa.

La pensione è ridotta al 50% nei confronti di colui che è ricoverato, a carico dell'Istituto per la Sicurezza Sociale, in Istituti di riabilitazione o di cura per un periodo non inferiore a giorni 30. In questo ultimo caso la riduzione ha luogo a partire dal 31° giorno e per la durata del ricovero.

La contribuzione dell'erogazione della pensione di invalidità e di vecchiaia casalinghe è subordinata al permanere dei seguenti requisiti:

- a) mantenimento della residenza effettiva ed anagrafica nel territorio della Repubblica;
- b) non godere di alcun reddito da lavoro e non essere titolare di licenza;
- c) non godere di rendite o pensioni o sussidi erogati da un qualsiasi fondo previdenziale sammarinese o estero di importo pari o superiore all'importo della pensione stessa.

Qualora l'importo delle rendite, delle pensioni e dei sussidi di cui alla lettera c) permangono inferiori all'ammontare di cui al 3 comma si farà luogo a conguaglio fino all'importo della pensione stessa.

## Art. 79

Norme particolari per i titolari di pensioni di grazia o di sussidi

Le attuali pensioni di grazia ed i sussidi erogati dallo Stato vengono trasferiti, con l'entrata in vigore della presente legge, all'Istituto per la Sicurezza Sociale e gravano fino ad esaurimento su fondo delle pensioni sociali di cui al successivo art. 90.

Al momento del trasferimento il Congresso di Stato, dietro parere consultivo della Commissione di Previdenza ed Assistenza, determina le condizioni alle quali ciascun sussidio è assoggettato ai fini della continuazione dell'erogazione.

La verifica del permanere delle condizioni è assegnato all'Istituto per la Sicurezza Sociale.

## Art. 80

In ottemperanza al disposto degli artt. 1 e 4 della Legge 25 novembre 1980 n. 87, sono emanate le norme seguenti:

- a) a partire dal 1° febbraio 1983 viene istituito un unico sistema pensionistico regolato dalla presente legge;
- b) i soggetti usufruenti dei disposti delle Leggi 8 marzo 1927 n. 7, 22 dicembre 1972 n. 41 e 16 dicembre 1976 n. 75, con rapporto di lavoro instaurato prima del 31 gennaio 1983, continueranno, ai fini pensionistici, ad essere disciplinati dalle leggi suddette, fino ad esaurimento degli aventi diritto.

I soggetti usufruenti dei disposti della Legge 8 marzo 1927 n. 7 sono tenuti a partire dall'entrata in vigore della presente legge, e nell'arco di un anno, ad optare, presso gli uffici dell'Istituto per la Sicurezza Sociale, per il regime pensionistico preferito, in caso contrario saranno d'ufficio considerati iscritti al regime Stato.

## Art. 81

Domande di pensione in corso

Le domande di pensione in corso presso l'Istituto per la Sicurezza Sociale al momento dell'entrata in vigore della presente legge vengono esaminate in base alla normativa

precedente solamente nel caso in cui la sussistenza di tutti i requisiti è antecedente all'entrata in vigore della presente legge.

## TITOLO IX NORME GENERALI E FINALI

### Art. 82

#### Rinuncia della pensione

Le prestazioni, una volta presentata la domanda, sono irrinunciabili fatta eccezione per le pensioni sociali qualora altre condizioni consentano al titolare di beneficiare di un trattamento pensionistico più favorevole.

### Art. 83

#### Obblighi del titolare di pensione

Annualmente entro il mese di febbraio di ciascun anno i titolari di pensioni ordinarie integrate al trattamento minimo liquidate dopo l'entrata in vigore della presente legge ed i titolari di pensione sociale ed assimilate di cui agli artt. 24 e 71 devono attestare la permanenza dei requisiti richiesti dalla presente legge.

A tal fine l'Istituto per la Sicurezza Sociale invierà apposito modulo prestampato da compilarsi da parte del titolare di pensione.

La mancata restituzione all'Istituto per la Sicurezza Sociale del modulo nel termine indicato nel primo comma comporta la sospensione della erogazione della pensione che verrà ripresa al momento del rispetto di quanto contenuto nel presente articolo e con gli arretrati.

### Art. 84

Obblighi del lavoratore, dei suoi aventi causa, della Gendarmeria, dei Vigili Urbani, dei datori di lavoro e dei sanitari

Obbligati ad informare il datore di lavoro dell'infortunio o della malattia professionale, ai sensi dell'art. 24 della Legge 22 dicembre 1955 n.42, sono anche gli aventi causa del lavoratore, in caso di impossibilità o di morte del lavoratore stesso, ed il medico che ha constatato la malattia, nel caso di malattia professionale.

Indipendentemente da quanto è previsto dai commi precedenti e successivo, la Gendarmeria ed i Vigili Urbani sono tenuti alla immediata denuncia all'Autorità Giudiziaria

ed all'Istituto di ogni infortunio e di ogni malattia professionale di cui siano venuti a conoscenza.

Il datore di lavoro, il medico curante e quello che ha constatato il decesso dell'infortunato o dell'ammalato debbono provvedere immediatamente e separatamente alla denuncia alla Gendarmeria ed ai Vigili Urbani degli eventi di cui sono venuti a conoscenza.

Si osservano, per quanto non è diversamente disposto dal presente articolo, le norme contenute nel Titolo III, Capo II, della legge citata nel primo comma.

Ricevuta la denuncia, l'Istituto considera aperta l'istruttoria per l'eventuale conferimento della prestazione e provvede agli accertamenti di pertinenza invitando l'interessato a presentare la necessaria documentazione.

## Art. 85

Gli eventuali oneri derivanti dal disavanzo della gestione delle pensioni sociali ed assimilati sono a carico del Bilancio dello Stato.

Gli eventuali oneri derivanti dal disavanzo della gestione della pensione per gli agricoltori sono a carico del Bilancio dello Stato nella misura del 75% a partire dal 1983 con apposito stanziamento da prevedersi a partire dall'esercizio finanziario del 1984.

## Art. 86

### Equilibrio finanziario

Al fine di accertare l'equilibrio finanziario viene effettuata una evidenza contabile separata per ciascuna delle categorie di assicurati previste nell'art. 1 della presente legge.

## Art. 87

### Certificato di pensione

Il certificato di pensione è predisposto dall'Istituto e deve fra l'altro contenere:

- 1) le precise e complete generalità del titolare o, se si tratta di prestazioni ai superstiti degli eventuali contitolari;
- 2) uno dei seguenti motivi di conferimento della pensione:
  - a) ordinaria per vecchiaia (O.v.), ordinaria per invalidità (O.i.), ordinaria a superstiti di pensionato o assicurato (O.s.);
  - b) privilegiata per infortunio sul lavoro (P.i.), privilegiata per malattia professionale (P.m.), privilegiata a superstiti di assicurato (P.s.);
  - c) facoltativa per vecchiaia (F.);
  - d) sociale per vecchiaia (S.v.), sociale per invalidità (S.i.);



- 3) la categoria di appartenenza per le pensioni di cui al punto 2) lettere a) e b): lavoratore autonomo dell'agricoltura (ag.), lavoratore autonomo del commercio (cm.), lavoratore autonomo dell'artigianato (ar.), libero professionista (lp.), imprenditore (im.), lavoratore subordinato (su.);
- 4) il numero progressivo di pensionamento distinto per ciascuno dei motivi indicati al numero 2);
- 5) la fotografia del titolare cui viene pagata la pensione anche se, trattandosi di prestazioni a superstiti, vi siano più titolari;
- 6) la decorrenza della pensione.

In caso di perdita o distruzione del documento, o quando esso sia inservibile, può essere rilasciato un duplicato con le norme stabilite dalla Commissione Esecutiva ai sensi dell'art. 8 numero 14 della Legge 30 giugno 1964 n. 37.

Qualora debba farsi luogo alla liquidazione di più pensioni a favore di uno stesso titolare si procede all'emissione di tanti certificati di pensione quanti sono i motivi che, in conformità a quanto previsto al numero 2) del primo comma, hanno determinato il conferimento di ciascuna pensione.

Il certificato viene ritirato dall'Ufficio pagatore in caso di sospensione, variazione, revoca o annullamento della pensione e dallo stesso ufficio restituito al titolare quando è cessata la sospensione, è stata eseguita la variazione od è stata ripristinata la pensione.

## Art. 88

### Pagamento delle prestazioni

Il pagamento delle prestazioni viene effettuato agli sportelli dell'Istituto o a quelli degli Uffici Postali, ovvero per mezzo di Istituti di Credito in base a particolari convenzioni stipulate dall'Istituto stesso in base ad esplicita autorizzazione data dal Congresso di Stato ai sensi dell'art. 3 della Legge 30 giugno 1964 n. 37.

Le pensioni sono pagate, di regola, in rate mensili posticipate scadenti il 27 di ciascun mese, la tredicesima rata viene corrisposta contestualmente con la rata del mese di dicembre.

In occasione del primo pagamento delle pensioni privilegiate deve corrispondersi anche l'importo dovuto per gli eventuali giorni compresi tra la effettiva decorrenza della pensione e la fine del mese stesso, salvo che questa non coincida con il primo giorno del mese, tenuto conto che ogni mensilità va ragguagliata a 30 giorni per ciascun mese, compreso quello di febbraio.

I pagamenti sono effettuati liberamente al titolare che abbia 18 anni compiuti o sia inabilitato. Per i titolari di età inferiori o interdetti i pagamenti vengono disposti a favore di coloro che esercitano nei loro confronti la patria potestà o la tutela.

Le rate di pensione non riscosse dal pensionato al momento della morte sono pagate al coniuge superstite, sempre che non sia passato in giudicato sentenza di separazione pronunciata per sua colpa.

In mancanza del coniuge il pagamento è fatto al tutore di figli minori di 18 anni, e, in mancanza di tali figli, agli eredi legittimi o testamentari.

Si sospende il pagamento della pensione ordinaria o privilegiata ove il titolare o il contitolare di essa, senza giustificato motivo, rifiuti implicitamente di sottostare agli accertamenti di revisione disposti per il controllo dello stato di invalidità o d'inabilità.

## Art. 89

### Residenza all'estero dei titolari di pensione

Le pensioni di qualunque specie sono esigibili normalmente nel territorio della Repubblica di San Marino.

Nei confronti del titolare di pensione, anche se non cittadino sammarinese, che trasferisce la propria residenza all'estero o nel Paese d'origine, il pagamento della pensione potrà avvenire a scelta dell'avente diritto e senza restrizioni, nei modi seguenti:

- a) a persona che risulti avere domicilio nella Repubblica di San Marino, purchè legalmente autorizzata (mandato di procura);
- b) direttamente all'avente diritto nel luogo di sua residenza all'estero, previa indicazione, da parte del medesimo, del domicilio esatto e previo inoltro semestrale del certificato di esistenza in vita rilasciato dagli Uffici Anagrafici del luogo di residenza o di attestazione equipollente.

Per le pensioni ordinarie e privilegiata ai superstiti oltre al certificato di vita deve essere inviato anche il certificato attestante lo stato coniugale.

Il pagamento effettuato al delegatario esonera l'Istituto da ogni responsabilità per tutto il periodo in cui la delega è efficace. Il delegatario risponde personalmente per il buon fine dei versamenti fatti in sue mani ed è tenuto a dare tutte le dimostrazioni necessarie ad attestare l'esistenza in vita dell'avente diritto alla pensione.

Ai titolari di pensione facoltativa che non risiedono in San Marino sono sospese e non spettano le maggiori quote di pensioni risultanti dall'applicazione dell'art. 48, primo comma, lettera b).

## Art. 90

### Gestione del Fondo Pensioni

I contributi versati nell'assicurazione obbligatoria costituiscono:

- 1) il "Fondo pensioni ordinarie", che è alimentato dal gettito contributivo al netto delle aliquote indicate nei numeri successivi;
- 2) il "Fondo per le pensioni privilegiate" che è alimentato dall'aliquota a tale scopo prevista;
- 3) il "Fondo comune di riserva di rischio" che è alimentato da un'aliquota pari al 3% del gettito contributivo nel suo complesso.

Le pensioni ordinarie fanno carico al Fondo indicato al numero 1), mentre le pensioni privilegiate fanno carico al Fondo indicato al numero 2), mentre il Fondo di riserva interviene per sanare le situazioni deficitarie di cassa che si verificano nell'esercizio fatto salvo quanto previsto dall'art. 86.

I contributi versati nell'assicurazione facoltativa costituiscono il "Fondo per le pensioni facoltative", cui fanno carico le pensioni stesse ed al quale è annualmente devoluto il concorso dello Stato per ciascuna pensione in relazione alla quale spetta l'integrazione prevista dall'art. 48.

Le imposte riscosse a norma dell'art. 24 costituiscono il "Fondo per le pensioni sociali", cui fanno carico le pensioni stesse e le prestazioni previste agli artt. 78 e 79 mentre lo Stato a norma dell'art. 86 interviene per sanare eventuali situazioni deficitarie.

## Art. 91

### Ruoli di carico e schedari

Le pensioni, secondo le varie specie e secondo la causale di pensionamento, sono registrate nei seguenti ruoli:

- 1) ruolo di carico e ruolo di eliminazione delle pensioni ordinarie per vecchiaia;
- 2) ruolo di carico e ruolo di eliminazione delle pensioni ordinarie per invalidità;
- 3) ruolo di carico e ruolo di eliminazione delle pensioni ordinarie ai superstiti;
- 4) ruolo di carico e ruolo di eliminazione delle pensioni dirette privilegiate per infortunio sul lavoro;
- 5) ruolo di carico e ruolo di eliminazione delle pensioni dirette privilegiate per malattia professionale;
- 6) ruolo di carico e ruolo di eliminazione delle pensioni privilegiate ai superstiti;
- 7) ruolo di carico e ruolo di eliminazione delle pensioni facoltative;
- 8) ruolo di carico e ruolo di eliminazione delle pensioni sociali di vecchiaia;
- 9) ruolo di carico e ruolo di eliminazione delle pensioni sociali di invalidità.

## Art. 92

I contributi versati nell'assicurazione obbligatoria in base alle Leggi 30 giugno 1964 n. 37, 5 luglio 1968 n. 27, 11 dicembre 1979 n. 82 e loro modificazioni ed integrazioni sono considerati validi a tutti gli effetti al fine di usufruire dei disposti della presente legge.

Analoga norma vale per i versamenti effettuati, in base alla Legge 30 giugno 1964 n.37 e successive modifiche, nel Fondo pensioni facoltative.

## Art. 93

### Abrogazione delle norme preesistenti

Sono abrogate le norme contemplate da:

- Legge 30 giugno 1964 n. 37, ad eccezione del Titolo I;
- Legge 29 agosto 1958 n. 24;
- Legge 5 luglio 1968 n. 27;
- Legge 31 gennaio 1969 n. 3;
- Legge 2 luglio 1969 n. 38;
- Legge 3 agosto 1970 n. 31;
- Legge 3 agosto 1970 n. 32;
- Legge 10 maggio 1974 n. 34;
- Legge 5 luglio 1974 n. 54;
- Legge 6 dicembre 1978 n. 57;
- Legge 4 maggio 1979 n. 23;
- Legge 11 dicembre 1979 n. 82;
- Legge 26 settembre 1980 n. 73, artt. 1, 2, 3, 4, 5 commi 1°, 2°, 3°, 6°; - Legge 29 gennaio 1981 n. 9;
- Legge 29 gennaio 1981 n. 10;
- Legge 28 gennaio 1982 n. 12, art. 15 comma 4°;
- Decreto 29 marzo 1982 n. 31; ed ogni altra norma in contrasto con la presente legge.

Art. 94

Gli effetti della presente legge si applicano a partire dal 1° febbraio 1983.

Art. 95

Entrata in vigore La presente legge entra in vigore dopo la sua legale pubblicazione.

Data dalla Nostra Residenza, addì 18 febbraio 1983/1682 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Libero Barulli - Maurizio Gobbi

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

Alvaro Selva

- B.U. '82- '83 B.U. n.2 pag.39 (3409) -